

87.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1985

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALOI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Francesco Spanò di Ori Inferiore (Reggio Calabria) (4-09908) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5683	sponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5685
ALOI: Sulla chiusura del convitto per audiolesi di Gallina (Reggio Calabria) (4-10294) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5684	CALONACI: Per la definizione del ricorso concernente la pratica di pensione di guerra a favore di Adriana Buti, vedova di Alfredo Bigazzi di San Gimignano (Siena) (4-07470) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5686
ALOI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Giuseppe Facoltoso di Aمانtea (Cosenza) (4-10557) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5684	CARLOTTO: Sulle iniziative che s'intendono assumere per garantire la corretta applicazione della legge n. 820 del 1971 istitutiva delle attività integrative nella scuola elementare (4-10161) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5686
BIANCHI DI LAVAGNA: Sullo stato della pratica relativa alla concessione dei benefici previsti dalla legge n. 791 del 1980 a favore del signor Angelo Capello di Parabiago (Milano) (4-10104) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5685	CIOCCI: Per un intervento volto a concedere la rateizzazione del pagamento dei contributi agricoli unificati per l'anno 1982 ai viticoltori del comune di Colonna (Roma) danneggiati in quell'anno da una violenta grandinata (4-10389) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5688
CACCIA: Per un intervento volto a sollecitare le procedure di rimborso delle spese di viaggio sostenute per sottoporsi a visita medica ai fini del riconoscimento della pensione di guerra, anche in relazione al caso del signor Luigi Mazzucchelli (4-07515) (ri-		CODRIGNANI: Per la tutela dei lavoratori italiani operanti all'estero, con particolare riferimento al caso di Francesco Ceci di Rocca San Giovanni (Chieti) e di Raffaele Tamburri di Roseto degli Abruzzi (Teramo),	

PAG.	PAG.
trattenuti coattivamente in Libia (4-08123) (risponde RAFFAELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 5689	LOPS: Sulla mancata concessione al signor Domenico Bucci di Corato (Bari) della pensione di invalidità di terza categoria per infermità contratta durante il servizio militare (4-10530) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 5703
CODRIGNANI: Sulle iniziative che si intendono assumere in favore della signora Angela Albano il cui marito, cittadino egiziano, è definitivamente rientrato nel paese di origine portando con sé la figlia di tre anni (4-09936) (risponde RAFFAELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 5690	MANCUSO: Sullo stato della pratica di pensione in convenzione internazionale relativa a Gaetano Testai (4-11103) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 5704
DEL DONNO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione del signor Luigi D'Ingeo di Ruvo di Puglia (Bari) (4-08376) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 5691	MUNDO: Per un intervento volto ad evitare la ventilata soppressione dei centri operativi dell'INPS, con particolare riferimento a quello situato nel comune di Trebisacce (Cosenza) (4-10700) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 5704
DEL DONNO: Sui motivi della mancata applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 482, a favore degli invalidi civili, con particolare riferimento al caso di Vito Damato di Rutigliano (Bari) (4-11222) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>). 5691	PIRO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra intestata alla signora Giannina Berti vedova Grimaldi (4-10756) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>). 5705
FERRARINI: Sui motivi dell'immissione nel nuovo prontuario farmaceutico di altre 600 specialità medicinali (4-11604) (risponde DEGAN, <i>Ministro della sanità</i>). 5691	POLI BORTONE: Sulla smentita, da parte dell'ambasciata sovietica, del ritrovamento a Karkov (Ucraina) del film del 1910, intitolato <i>Il Granatiere Rollan</i> (4-10262) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 5706
FIANDROTTI: Per l'emanazione di una circolare che precisi se tra i compiti didattici dei ricercatori universitari sia compresa la partecipazione a commissione d'esame (4-10538) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>). 5702	PRETI: Sulla ventilata vendita al governo etiopico di quattro aerei da trasporto (4-07249) (risponde RAFFAELLI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 5707
FIORI PUBLIO: Sulla smentita, da parte dell'ambasciata sovietica, del ritrovamento a Karkov (Ucraina) del film del 1910, intitolato <i>Il Granatiere Rollan</i> (4-10194) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>). 5703	RALLO: Per un intervento volto a consentire, stante il mancato svolgimento dei concorsi a cattedra nelle università previsti dalla legge n. 382 del 1980, agli <i>ex</i> stabilizzati che compiano 65 anni entro i primi cin-

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1985

	PAG.		PAG.
que anni dall'emanazione della suddetta legge, di rimanere in servizio fino al settantesimo anno (4-07989) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5707	Umbertide (Perugia) (4-09692) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5710
RALLO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra intestata al signor Giuseppe Puglisi (4-09994) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5708	SERVELLO: Sui motivi per i quali è stata sospesa l'erogazione della pensione di invalidità corrisposta dal 1973 al signor Alfonso Malgieri dagli uffici INPS di Milano (4-10157) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5711
RUSSO FERDINANDO: Per la revisione della circolare del Ministero della pubblica istruzione del 4 ottobre 1983 che disciplina il collocamento a riposo dei professori universitari incaricati stabilizzati di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 (4-08645) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5708	SODANO: Per un intervento volto a porre fine al progressivo deterioramento delle condizioni assistenziali del policlinico Umberto I di Roma anche attraverso l'adozione di provvedimenti a favore della facoltà di medicina dell'università La Sapienza (4-09191) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5712
RUTELLI: Sulle risposte fornite dal Governo alle interrogazioni parlamentari concernenti la riacquisizione della pellicola del film <i>Il Granatiere Rollan</i> , ritrovata a Karkov (URSS) (4-10153) (risponde CORTI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>).	5709	SOSPURI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra intestata a Giacinto Di Iorio, residente in Casoli (Chieti) (4-10787) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5712
SANNELLA: Sulla mancata realizzazione da parte della Fincantieri di un accordo commerciale per effettuare le riparazioni di navi battenti bandiera sovietica (4-08529) (risponde CARTA, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	5710	TAMINO: Sulle misure che si intendono adottare in relazione al notevole incremento dei prezzi dei libri scolastici (4-10785) (risponde FALCUCCI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>).	5713
SCARAMUCCI GUAITINI: Sullo stato della pratica di riversibilità della pensione di guerra intestata alla signora Teresa Bicchi, nata a Monte Castello di Bivio (Perugia) (4-09523) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5710	TOMA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Angelo Spadaro Patanè, residente a Valmontone (Roma) (4-08492) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5713
SCARAMUCCI GUAITINI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra relativa a Pio Beccafichi, residente a		TOMA: Sui motivi che ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Giuseppe Tarantino, nato a Copertino (Lecce) (4-09636) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5714

	PAG.		PAG.
TOMA: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra a favore dell'ex militare Vito Fasano, nato a Surbo (Lecce) (4-10665) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5714	TREMAGLIA: Per un intervento volto a sollecitare il pagamento della pensione al signor Giovanni Pasinato, residente in Argentina (4-10770) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5716
TREMAGLIA: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Americo Caioni (4-09865) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5715	TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione in convenzione internazionale a favore di Oreste Bettin, residente in Argentina (4-11062) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5717
TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione di vecchiaia relativa a Eleonora Jannello, residente in Gran Bretagna (4-10750) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5715	TRINGALI: Per un intervento presso l'INPS affinché provveda a fornire le sedi provinciali, in particolare quella di Catania, dei programmi tecnici necessari per il pagamento di quanto dovuto ai titolari di due pensioni (4-10455) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5717
TREMAGLIA: Sullo stato della domanda di prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali inoltrata da Ciriaco Zullo, residente in Argentina (4-10751) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5715	VALENSISE: Sullo stato del ricorso presentato dal signor Francesco Maddotta di Cosenza (4-09154) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5718
TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione intestata alla signora Irma Frabotta, attualmente residente in Gran Bretagna (4-10760) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5716	VALENSISE: Per l'ingresso di un rappresentante della FEDERSPEV nel comitato direttivo dell'ENPAM (4-10496) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5718
TREMAGLIA: Sullo stato della pratica di pensione intestata al signor Raffaele Capretta, attualmente residente in Gran Bretagna (4-10761) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>).	5716	ZOPPETTI: Per la definizione del ricorso per pensione di guerra presentato dal signor Francesco Imbasciani, residente a Lodi (Milano) (4-09592) (risponde RAVAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>).	5718

ALOI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

i motivi per cui la pratica di pensione di guerra riguardante il signor Spanò Francesco (nato ad Orì Inferiore di Reggio Calabria il 2 gennaio 1913) non è stata ad oggi ancora definita, anche se l'interessato è stato sottoposto a visita medica, in data 13 maggio 1981, dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Messina da cui è stata accertata l'infermità per causa di guerra;

se ritenga di dovere intervenire per consentire la definizione della pratica in questione (RP 33323) in modo che l'interessato possa, al più presto, vedere riconosciuto il diritto di potere fruire di pensione che da tempo avrebbe dovuto percepire. (4-09908)

RISPOSTA. — *Con il decreto ministeriale del 15 ottobre 1941, n. 943083, fu respinta l'iniziale domanda di pensione di guerra prodotta dal signor Spanò, in quanto al medesimo, sottoposto ad accertamenti sanitari, non fu riscontrato affetto dalle denunciate infermità bronchiale ed intestinale.*

Con il decreto ministeriale del 5 novembre 1951, n. 1206846, fu respinta, con la medesima motivazione, una successiva istanza dell'interessato.

Una terza istanza, con la quale l'interessato medesimo chiedeva ancora il trattamento pensionistico di guerra per allegato aggravamento delle suddette infermità, fu respinta con il decreto ministeriale del 28 ottobre 1961, n. 1961808, in quanto prodotta oltre il termine previsto dal primo

comma dell'articolo 53 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

A seguito di istanza prodotta il 27 luglio 1979, il signor Spanò è stato sottoposto a nuova visita collegiale in data 13 maggio 1981 e riscontrato affetto da infermità bronchiale. Detta istanza è stata però respinta con decreto ministeriale del 24 settembre 1981, n. 2685699/Z, in quanto tale infermità è stata ritenuta non in rapporto con quella sofferta durante il servizio militare di guerra ed inoltre non constatata nei termini previsti dall'articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed in quanto le altre infermità denunciate con l'istanza stessa — esiti di congelamento e di enterocolite — non sono state riscontrate in sede di visita collegiale.

Di quest'ultimo provvedimento, notificato alla parte in data 9 gennaio 1982, l'interessato ha chiesto il riesame con istanza del 23 gennaio 1982, ma, non ricorrendo alcuna delle circostanze previste dall'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, l'istanza stessa non è stata accolta, e di questo è stata data comunicazione all'interessato medesimo, con lettera del 27 settembre 1985.

Si conclude facendo presente che la determinazione n. 2685699/Z è tuttavia impugnabile con ricorso gerarchico al ministro del tesoro ovvero, in alternativa, con ricorso alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

ALOI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga che la decisione presa di recente dall'attuale reggente il Provveditorato agli studi di Reggio Calabria in ordine alla chiusura definitiva del convitto per sordomuti di Gallina sia oltremodo discutibile stante il fatto che si viene, a seguito di questo provvedimento, a determinare la forzata emigrazione di minori audiolesi da Reggio e dalla Calabria verso altre regioni con conseguenze intuibili d'ordine finanziario per il bilancio degli enti interessati e delle famiglie degli alunni audiolesi;

se non ritenga di dovere tempestivamente intervenire per evitare che il Provveditore di Reggio possa spiegare i suoi effetti negativi in un settore, qual è quello degli audiolesi, cui si dovrebbe guardare con alto senso di responsabilità da parte delle competenti autorità.

(4-10294)

RISPOSTA. — *Questo Ministero è pervenuto alla determinazione di sospendere ogni attività presso il convitto statale per sordomuti di Gallina in quanto gli accertamenti ispettivi disposti avevano rilevato che il mantenimento in funzione dell'istituto avrebbe comportato — considerato l'esiguo numero degli allievi ivi frequentanti — un eccessivo onere per l'Amministrazione (costo per alunno lire 32 milioni e 110 mila annue).*

Si fa osservare, inoltre, che l'attività dell'istituto è stata sospesa anche sulla base del parere espresso dal gruppo di lavoro per l'integrazione degli handicappati, operante presso il provveditorato agli studi di Reggio Calabria.

Una ulteriore ispezione, disposta al fine di accertare se persistessero i motivi che avevano dato luogo alla sospensione, ha evidenziato il disinteresse alla riapertura dell'istituto, sia da parte delle famiglie degli undici allievi audiolesi presenti nel 1983, e ormai sistemati in altri istituti similari, sia

da parte di altre famiglie eventualmente interessate al problema.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

ALOI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

i motivi per cui la pratica di pensione di guerra (reg., sez. IV n. 871572) relativa al signor Facoltoso Giuseppe da Amantea (Cosenza) non è stata ancora definita;

se non ritenga di dover intervenire per consentire, eliminando eventuali intralci d'ordine burocratico o di altro tipo, che l'interessato, ormai in età avanzata, possa vedere riconosciuto un proprio diritto. (4-10557)

RISPOSTA. — *Il signor Giuseppe Facoltoso ha esperito ricorso giurisdizionale presso la Corte dei conti contro il decreto ministeriale del 21 aprile 1983, n. 028938/RI-GE.*

Con tale decreto veniva respinto dal ministro del tesoro il ricorso gerarchico prodotto dall'interessato avverso la determinazione direttoriale del 21 gennaio 1970, n. 2614427/Z, con la quale al predetto veniva negato diritto ad ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento della pregressa infezione malarica a suo tempo indennizzata ed, inoltre, non veniva ammessa a pensione l'epatomegalia, perché non constatata entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la Corte dei conti, risulta che l'istanza, con la quale l'interessato ha chiesto la trattazione anticipata del succitato ricorso giurisdizionale n. 871572, non è stata accolta dal magistrato il quale, esaminata la richiesta in data 13 dicembre 1984, avrebbe disposto che il gravame segua il normale ordine cronologico.

Si assicura, comunque che, appena la suddetta magistratura avrà definito il ri-

corso in esame, questa Amministrazione adotterà gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

BIANCHI DI LAVAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che:

il signor Angelo Capello, nato a Parabiago (Milano) il 2 gennaio 1914, residente in Villasanta di Parabiago, via Tevere 12, ha inoltrato domanda al Ministero del tesoro, sezione vitalizi ex deportati in Germania, il 28 ottobre 1982 per essere ammesso ai benefici previsti dalla legge 18 novembre 1980, n. 791;

la domanda risulta essere pervenuta il 2 novembre 1982 (raccomandata RR numero 3649) e contrassegnata con posizione n. 15971;

alla data odierna nessuna comunicazione risulta pervenuta all'interessato —:

quale sia lo stato attuale della pratica e se non ritenga di disporre che la istruttoria abbia un corso più sollecito in relazione al tempo intercorso dalla presentazione della domanda ed alla fattispecie che l'ha causata. (4-10104)

RISPOSTA. — *Con deliberazione del 20 settembre 1985, n. 9170, la commissione per le provvidenze agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti K Z ha respinto l'istanza con la quale il signor Angelo Capello aveva chiesto di conseguire l'assegno vitalizio di benemerenzza di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791.*

E ciò in quanto, dalla documentazione acquisita agli atti del fascicolo n. 190089 (già n. 15971), è risultato che il predetto — catturato dalle truppe tedesche l'8 settembre 1943 e rientrato dalla prigionia il 19 luglio 1944 — non subì deportazione in un campo di eliminazione o di sterminio nazista, cosiddetti campi K Z, per ragioni di razza, fede o ideologia, ovvero per atto di sabotaggio alla produzione tedesca.

La suindicata deliberazione è stata trasmessa, in data 26 settembre 1985, al comune di Parabiago (Milano), per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

CACCIA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

il signor Mazzucchelli Luigi nato il 16 settembre 1909 a Saramate e residente a Saramate (Varese) nell'ambito della procedura per il riconoscimento di pensione di guerra, posizionata al n. 703/81/11/83 - I in data 31 gennaio 1984 è stato convocato al collegio medico legale del Ministero della difesa in Roma per accertamenti;

la relativa lettera di convocazione indicava chiaramente che le spese di viaggio sarebbero state rimborsate a carico del Ministero del tesoro;

ad un anno di distanza tale rimborso non è ancora stato effettuato —:

il motivo del ritardo del rimborso e quali azioni possa compiere l'interessato per ottenere sollecitamente quanto gli spetta di diritto;

se non si ritenga che le procedure di rimborso debbano avvenire con maggiore tempestività per evitare un aggravio di danno economico a persone che già attendono il riconoscimento di pensioni che nella maggior parte dei casi si trascina per anni. (4-07515)

RISPOSTA. — *Il Ministero della Difesa, cui spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli interessati in occasione della convocazione a visita da parte del collegio medico legale, ha comunicato di aver provveduto a liquidare, a favore del signor Luigi Mazzucchelli, le indennità di cui trattasi.*

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

CALONACI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano l'iter del ricorso n. 860287, avanzato dalla signora Adriana Buti vedova Alfredo Bigazzi, abitante a San Gimignano (Siena) in via Ulignano, n. 5. Tale ricorso si riferisce alla pratica di pensione di guerra distinta col n. 2085781, intestata al signor Alfredo Bigazzi nato a San Gimignano il 7 settembre 1907. L'avvio di tale pratica del signor Bigazzi risale alla seconda metà degli anni sessanta. Il lungo tempo già trascorso e le particolari condizioni della signora Buti sollecitano la rapida definizione del ricorso. (4-07470)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione, con determinazione direttoriale del 29 marzo 1973, ha definito la pratica di pensione di guerra n. 2085781 intestata al signor Alfredo Bigazzi, negando il diritto al trattamento pensionistico in quanto le infermità denunciate non sono state riconosciute dipendenti da causa di guerra.*

Con successivo decreto ministeriale in data 31 gennaio 1979, n. 07077/RI-GE veniva respinto il ricorso gerarchico presentato dall'interessato.

Contro la citata decisione n. 07077/RI-GE il signor Bigazzi ha esperito il ricorso giurisdizionale n. 860287 presso la Corte dei conti.

Da notizie assunte, nelle vie brevi, presso detta magistratura, è risultato che, a seguito del decesso del signor Bigazzi avvenuto in data 8 febbraio 1980, la vedova, signora Adriana Buti, ha riassunto il surriferito gravame, che è stato discusso nell'udienza tenutasi il 16 febbraio 1984.

Si assicura che, appena saranno rese note le decisioni adottate dal magistrato, questa Amministrazione emanerà gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

CARLOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premezzo che:

la legge 24 settembre 1971, n. 820, all'articolo 1 istituiva le attività integrative nella scuola elementare « con lo scopo di contribuire all'arricchimento della formazione dell'alunno e all'avvio della realizzazione della scuola a tempo pieno », i posti destinati a dette attività venivano autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, all'inizio di ogni anno in sede di quello che comunemente viene definito « organico di fatto »;

successivamente i posti di attività integrative e di tempo pieno, laddove esistevano le condizioni, furono « consolidati » e, con la legge n. 270 del 1982 vennero inclusi a pieno titolo nell'organico di circolo;

le situazioni di fatto che vennero a crearsi nelle scuole, sia in termini di programmazione didattica, sia in termini di orario, furono diversificate, a seconda del modulo adottato, ma sostanzialmente riconducibili a tre moduli: a) attività curriculari normali, previste per 24 ore settimanali; b) attività integrative, aggiuntive rispetto alle curriculari con scansioni orarie settimanali varie a seconda delle esigenze locali e della programmazione didattica; c) tempo pieno, compiutamente inteso, con servizio di mensa e con orario quasi raddoppiato rispetto a quello di cui al punto a);

tale suddivisione trova conferma nella prima relazione della « Commissione Fassino » sui nuovi programmi elementari;

il passaggio di molte scuole dal modulo di insegnamento di cui al punto a) a quello c), è stato sempre favorito dal Ministero, nello spirito della legge n. 820 del 1971 e nella costante ricerca di favorire il più ampiamente possibile un « arricchimento della personalità degli alunni » tale da concorrere alla piena attuazione e realizzazione del diritto allo studio, previsto dalla Costituzione e ribadito in tutta la legislazione scolastica dei

tempi recenti ed in particolare nella legge n. 517 del 1977;

va osservato come la notevole diversificazione tra i tre modelli scolastici sopra evidenziati e, soprattutto, fra il modello a) e quello c), sia stato tenuto costantemente in considerazione dal Ministero il quale, annualmente, tramite propria circolare, indicava direttive sempre più precise in merito, richiedendo, per quanto attiene i tempi pieni, in relazione alla complessità della materia, specifiche relazioni e deliberazioni degli organi collegiali in merito alle nuove istituzioni di detti posti ed una costante valutazione del collegio docenti anche solo per il mantenimento di dette esperienze;

si ritiene significativo, al riguardo, citare le disposizioni della circolare 21 marzo 1981, n. 99, in cui vengono indicati i criteri di priorità per addvenire alla soddisfazione delle richieste di tempo pieno fra le quali emergono, da un lato, l'esigenza di una diffusione territorialmente razionale e capillare dello stesso e, dall'altro, le esigenze di lavoro delle famiglie, tenute presenti le condizioni economiche e socio-culturali della zona;

quanto sopra per evidenziare il convincimento ministeriale che le attività integrative ed il tempo pieno, oltre a rispondere ad esigenze programmatico-didattiche, siano da intendersi come servizio sociale indispensabile in presenza di determinati fattori socio-ambientali quali la prevalente necessità lavorativa di ambedue i genitori;

tale concetto viene espressamente richiamato e rafforzato dalla circolare ministeriale n. 141 dell'8 maggio 1982 in cui, fra l'altro, è detto: « devesi perciò evitare che le richieste dei genitori — benché chiaramente manifestate — possano essere vanificate dalla indisponibilità dei docenti ... »;

con questa affermazione viene sottolineata, oltre alla valenza educativa del

tempo pieno, anche la specifica componente di ordine sociale;

analoghi concetti vengono ribaditi con la circolare 21 maggio 1983, n. 137, la quale contiene, fra l'altro, la seguente indicazione: «...si fa presente che là dove esistano plessi interamente a tempo pieno e ragionevolmente vicini a plessi con orario normale, si potrà consentire la libera iscrizione all'uno o all'altro plesso, in deroga al rigido criterio della ripartizione secondo le residenze anagrafiche »;

dal che si desumono due assunti: 1) il Ministero riconosce ampiamente le difformità fra il tempo pieno ed il tempo normale nonché il diritto dei genitori di scelta fra i due tipi di scuola; 2) il diritto viene garantito con la facoltà per la famiglia di scelta di un plesso scolastico diverso da quello territorialmente competente qualora in questo tutte le classi siano con un modulo scolastico non consono alle esigenze dei genitori purché, è evidente, ne esista la possibilità di sistemare i figli in plessi ragionevolmente vicini;

secondo la circolare dello stesso ministro, pare quindi evidente che alla famiglia non solo debba essere consentita la scelta, ma debba essere sicuramente favorita quando nello stesso plesso esistano classi a tempo pieno e classi a tempo normale;

secondo le direttive su esposte si deduce, quindi, che nell'ambito di ciascun plesso il numero degli alunni dovrà essere separato in due gruppi: i bambini per i quali i genitori chiedono la frequenza dei corsi a tempo pieno e i bambini per i quali i genitori chiedono la frequenza di classi a tempo normale, e ciò prima di procedere alla divisione per 25 al fine di individuare il numero delle classi da formare;

si prenda, ad esempio, una scuola in cui gli alunni iscritti siano complessivamente 75 di cui 20 chiedano di frequen-

tare il tempo pieno. Se si pretendesse in assoluto che la determinazione delle classi parallele avvenisse *a priori* si avrebbero 3 prime di 25 alunni ciascuna. In tal modo, però, non troverebbe spazio la costituzione della classe richiesta dai genitori dei 20 bambini che hanno esigenza di tempo pieno, tranne a costringere 5 bambini a frequentare il tempo pieno, violando così la libertà di scelta delle famiglie oppure formando le altre due prime rispettivamente con 27 e 28 alunni e ciò in aperto contrasto con l'articolo 12, legge n. 820 del 1971 che reca: « il numero massimo di alunni che possono essere affidati ad un solo insegnante non può essere superiore a 25... », ed in palese danno dell'utenza che vedrebbe i propri figli intruppati in classi abnormi e palesemente *contra legem*;

in tale situazione, dovendo conciliare il dettato della legge e le esigenze obiettive delle famiglie pare evidente l'indispensabilità di procedere ad una suddivisione degli alunni che richiedono il tempo pieno e di quelli che richiedono il tempo normale e, solo successivamente, su due gruppi così composti applicare la norma generale per la formazione delle classi;

nel caso preso in esame, si avrebbero così una classe a tempo pieno con 20 alunni e tre corsi a tempo normale con 18-19 alunni. Né tanto appare in contrasto con alcuna norma successiva a quelle citate;

la stessa circolare ministeriale n. 328 del 30 ottobre 1984, ribadisce ancora che: « Ai posti istituiti ai sensi dell'articolo 1, legge n. 820 del 1971, per quanto riguarda la prosecuzione dei progetti attuati nel corso del precedente anno scolastico, si fa ricorso alle normali procedure di conferma », ed ancora: « Per quanto riguarda le nuove proposte, le signorie loro si avvarranno della fattiva opera di promozione delle iniziative di cui trattasi da parte dei consigli di circolo... »;

nella precisa ottica della promozione delle attività di tempo pieno è diretta la interpretazione sopra fornita, in merito alla formazione delle classi in plessi nei quali si debbano creare corsi a tempo pieno e corsi a tempo normale: la libertà delle famiglie è uno degli elementi fondamentali in questo campo —:

quali iniziative intende adottare in ordine al problema sollevato. (4-10161)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione concernente la formazione delle classi nella scuola elementare, con particolare riferimento al funzionamento del tempo pieno, è stata oggetto di apposita trattazione nella circolare emanata da questo Ministero in data 11 settembre 1985.*

Le disposizioni in essa contenute escludono la possibilità di considerare separatamente le richieste di tempo pieno e di tempo normale, in quanto l'applicazione generalizzata di detto criterio attiverebbe un meccanismo moltiplicatore dei posti che, oltre ad essere in contrasto con le norme generali dell'articolo 12 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potrebbe determinare un notevole aggravio della spesa.

Le stesse disposizioni, tuttavia, consentono di soddisfare il più possibile le scelte delle famiglie, in quanto è stata demandata ai singoli provveditori agli studi la competenza ad esaminare i casi concreti nell'ambito della normativa vigente e ad adottare le soluzioni più opportune e più rispondenti alle reali esigenze.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

CIOCCI E ANTONELLIS. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che nell'anno 1982 a seguito di una violenta grandinata il raccolto dei vigneti di uva da tavola situati nel territorio del comune di Colonna, in provincia di Roma, furono com-

pletamente distrutti, ed a causa del mancato reddito molti coltivatori non poterono pagare i contributi agricoli unificati —:

se è a conoscenza che nei giorni scorsi il servizio contributi agricoli unificati ha inviato ai suddetti agricoltori avvisi di pagamento per l'intero importo dei contributi per l'anno 1982 maggiorati degli interessi;

quali iniziative intende adottare affinché in applicazione della legge n. 590 del 1981 i contributi agricoli unificati per l'anno 1982 possano essere rateizzati per 5 anni, considerato che i coltivatori pur non avendo a suo tempo presentato richieste allo SCAU hanno presentato domanda alla regione Lazio per l'ottenimento dei prestiti e contributi. (4-10389)

RISPOSTA. — *La dilazione quinquennale del pagamento dei contributi agricoli unificati — attualmente regolamentata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198 — poteva essere attribuita, su richiesta, secondo la disciplina precedente, alle aziende agricole che erano state ammesse alle provvidenze previste dalle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.*

Pertanto, in assenza di provvedimenti di legge a favore degli agricoltori colpiti nel 1982 dalle calamità naturali richiamate dall'interrogante e delle istanze delle aziende interessate, il servizio contributi agricoli unificati ha richiesto, nell'ambito della legislazione vigente, la corresponsione dei contributi non riscossi per l'anno 1982, maggiorandone gli importi relativi con l'applicazione degli interessi previsti per il ritardato pagamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

CODRIGNANI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — in relazione ai casi di Francesco Ceci, di Rocca San

Giovanni (Chieti) e di Raffaele Tamburri di Roseto degli Abruzzi (Teramo), dipendenti di società operanti in Libia (rispettivamente le Cantieri Industriali di Roma e la SOCI di Roseto) che si trovano, per controversie fra il governo libico e le imprese italiane, sequestrati in Libia e impossibilitati a ritornare in Italia — come pensi il ministro di risolvere i casi di questo genere, che coinvolgono la responsabilità dello Stato, affinché i lavoratori non divengano iniquamente vittime dei rapporti scorretti delle imprese private. (4-08123)

RISPOSTA. — *A seguito dell'intervento del Ministero degli esteri e delle nostre rappresentanze in Libia il signor Francesco Ceci ha potuto far ritorno in Italia.*

Il signor Raffaele Tamburri ha invece deciso di sua spontanea volontà di rimanere in Libia per prestare servizio alle dipendenze della ditta che ha rilevato le attività e le pendenze della SOCI di Roseto.

Per quanto concerne la tutela dei nostri lavoratori all'estero, in situazioni analoghe a quelle descritte, l'azione dell'Italia in campo internazionale per tutelare gli espatriati a seguito di nostre imprese è intensa sia sul piano negoziale, sia sul piano dell'adozione degli strumenti, in Italia e all'estero, idonei ad assicurare ai connazionali un'adeguata salvaguardia contro i rischi e le situazioni incerte, a cui possono andare incontro nei paesi d'impiego.

Il negoziato bilaterale e l'azione preventiva fondati sulla normativa vigente devono essere anche integrati, per una più efficace tutela del nostro lavoro all'estero, da una congrua estensione della legislazione italiana alle categorie di lavoratori in esame.

A tale scopo il Governo aveva presentato nella passata legislatura un disegno di legge sulla tutela dei lavoratori italiani dipendenti da imprese operanti nei paesi extracomunitari che, unificato con altre proposte di iniziativa parlamentare, decadde per l'anticipato scioglimento delle Camere.

Il provvedimento è stato ulteriormente aggiornato, in stretto collegamento con le

amministrazioni interessate, ed è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Esso prevede, tra l'altro, una serie di approfonditi accertamenti sulle condizioni offerte dalle imprese ai lavoratori italiani in procinto di essere trasferiti in paesi extracomunitari, al fine di verificarne l'adeguamento alle esigenze locali e di imporre una completa copertura previdenziale contro rischi di ogni genere.

La normativa, che prevede, inoltre, anche il vaglio della solidità organizzativa e finanziaria delle ditte interessate, colmerà le lacune esistenti nel nostro ordinamento e fornirà alla Pubblica amministrazione più efficaci strumenti per tutelare ed appoggiare i lavoratori italiani trasferiti dalle imprese in paesi extracomunitari.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RAFFAELLI.

CODRIGNANI, PEDRAZZI CIPOLLA E TREBBI ALOARDI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere — in relazione al caso della signora Angela Albano di Parma a cui il marito egiziano ha sottratto la figlia di tre anni e che non può recarsi a Badrashin, piccolo centro presso il Cairo dove la piccola ora risiede, perché secondo la legge islamica potrebbe lei stessa essere trattenuta —:

quali possibilità vi sono di consentire alla signora Albano di valersi dei suoi diritti di madre;

come, in generale, possono essere regolati i rapporti con i paesi a regime giuridico patriarcale che non rispettano la parità di diritti dei coniugi prevista dal nostro codice. (4-09936)

RISPOSTA. — Il Ministro degli esteri ha seguito fin dall'inizio e con particolare attenzione la vicenda della signora Angela Albano, coniugata con il cittadino egiziano Salama Ragab che, nel febbraio del 1984, ha condotto con sé la figlia in Egitto sottraendola alla madre e che, nonostante ripetute promesse, non ha più fatto ritorno in Italia con la bambina.

Al caso è stata immediatamente interessata la nostra rappresentanza al Cairo, che ha compiuto i passi necessari sia nei confronti del signor Ragab personalmente e della sua famiglia, sia delle autorità egiziane al fine di sollecitare il loro rientro in Italia del signor Salama Ragab con la bambina, in modo da permettere il ricongiungimento del nucleo familiare.

Nei loro tentativi i funzionari della nostra ambasciata hanno incontrato non poche difficoltà in quanto da parte della famiglia Ragab sono stati adottati vari motivi che avrebbero sconsigliato l'abbandono dell'attività commerciale che il signor Ragab aveva intrapreso in Egitto insieme al fratello.

Anche l'ambasciata della Repubblica d'Egitto a Roma è stata sensibilizzata al caso di cui sono stati posti in rilievo gli aspetti profondamente umani. Di recente, la nostra ambasciata al Cairo, ha informato che le autorità egiziane, impegnate a reperire una soluzione nei limiti consentiti dalle norme in vigore, hanno assicurato che la signora Albano ha in ogni caso la possibilità di recarsi in Egitto sia per ricostituirci il proprio nucleo familiare, sia soltanto per rivedere la propria figlia Monalisa che, stando a quanto riferito, gode di buona salute ed è sembrata affezionata al padre.

In entrambi i casi, le autorità egiziane farebbero sottoscrivere al signor Ragab una dichiarazione con la quale egli si impegnerebbe a non far ricorso alla legge coranica nel caso in cui la moglie desiderasse ritornare in Italia.

Un esemplare di tale dichiarazione, attestata dal Ministero della giustizia, verrebbe depositata sia presso tale dicastero, sia presso quello degli esteri. Ogni eventuale successiva dichiarazione del marito che contrastasse con essa non troverebbe alcuna applicazione giuridica.

L'ambasciata ritiene così che la signora Albano potrebbe con tranquillità programmare un eventuale viaggio in Egitto.

La nostra ambasciata ha però fatto presente che, senza il consenso del coniuge, la signora Albano non potrebbe riportare con sé la piccola in patria e che nel caso inten-

desse perseguire tale obiettivo incorrerebbe nelle serie conseguenze delle leggi vigenti in Egitto.

Alla luce di tale situazione, la soluzione del caso potrebbe essere intravista, per il momento, nel senso della ricostruzione del nucleo familiare in Egitto dove per altro il capo famiglia, che gestisce una attività avviata soddisfacentemente, desidererebbe essere raggiunto dalla moglie.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RAFFAELLI.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere se sia possibile dare sollecito corso alla pratica di pensione del signor D'Ingeo Luigi, orfano del defunto militare Giuseppe, nato a Ruvo di Puglia (Bari) il giorno 1° luglio 1918, ivi residente in via Carlo Marx n. 6, Tel. 814139, posizione n. 10968/82 uff. 18 P.T., la cui inabilità permanente è stata regolarmente riconosciuta. Le condizioni economiche e di salute dell'interessato richiedono particolare comprensione.

(4-08376)

RISPOSTA. — La direzione provinciale del Tesoro di Bari ha provveduto, in data 28 agosto 1985, all'ammissione a pagamento della pensione di guerra del signor Luigi D'Ingeo, con decorrenza 1° novembre 1985, ed alla liquidazione degli assegni maturati dal 1° gennaio 1982 al 31 ottobre 1985.

Si precisa, inoltre, che i relativi assegni di conto corrente postale di serie speciale saranno inviati all'interessato a cura del centro meccanografico di Latina.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

DEL DONNO. — Al presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere:

quali sono i motivi per cui la legge n. 482 a favore degli invalidi civili è rimasta disattesa da anni;

come mai il signor Damato Vito, nato il 24 febbraio 1949, residente a Ruti-

gliano (Bari), via Magenta, n. 37, invalido civile al 35 per cento, riconosciuto anche invalido per causa del servizio militare di leva, regolarmente iscritto all'ufficio del lavoro di Rutigliano e all'ufficio provinciale di Bari, disoccupato dal 1970, attende invano, anche una semplice risposta alla domanda di lavoro inviata all'ENEL di Bari, agli ospedali, alla SIP, alla regione Puglia, al comune di Bari;

quali possibilità vi sono di risolvere positivamente il caso. (4-11222)

RISPOSTA. — Il signor Vito D'Amato, iscritto dal luglio 1980 nelle liste delle categorie protette, ai sensi della legge n. 482 del 1968, risulta, nella graduatoria provinciale, approvata dalla apposita commissione nell'ottobre 1985, al duecentocinquantesimo posto.

Il suo avviamento al lavoro su richiesta numerica pertanto, anche a causa della generalizzata situazione di crisi in cui versano numerose aziende private operanti nella provincia di Bari — e per questo motivo non obbligate, a termini di legge, all'assunzione di tutte le categorie in questione — non appare, almeno per il momento, possibile.

Per quanto attiene, invece, l'eventualità di un avviamento in base ad una richiesta nominativa, presso la SIP o l'ENEL, o per chiamata diretta, presso gli enti pubblici (regione Puglia, comune di Bari, eccetera), a cui l'interessato ha inoltrato domanda, la materia esula dalle competenze dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, in quanto si tratta di scelte e decisioni discrezionali esercitate dai predetti istituti.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

FERRARINI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere:

quali motivazioni hanno autorizzato il Ministero della sanità alla immissione nel nuovo prontuario farmaceutico nazio-

nale di oltre 650 specialità, delle quali solo pochissime posseggono i requisiti di novità ed utilità indispensabili;

se è al corrente che detto provvedimento, del tutto inopportuno, procura un aumento della spesa sanitaria di circa 1.500 miliardi, mentre ai cittadini vengono nel contempo richiesti aumenti di ticket;

quali provvedimenti intende adottare perché abbia termine questa spesa inutile e dissennata a tutto vantaggio dei privati dell'industria farmaceutica, senza peraltro tenere nel dovuto conto che la salute dei cittadini rappresenta un interesse essenzialmente pubblico. (4-11604)

RISPOSTA. — 1) Integrazione del prontuario farmaceutico. — *L'integrazione quadrimestrale per il 1985 del prontuario terapeutico, prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è stata proposta dal comitato di esperti di cui all'articolo 30 della legge n. 833 del 1978 nel rispetto dei criteri introdotti nell'articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (che ha attuato l'aggiornamento 1985 del prontuario terapeutico).*

Tale integrazione si è ispirata ai seguenti fondamentali criteri: la funzione di progressiva qualificazione tecnica del prontuario, al fine di rendere lo stesso uno strumento informativo rivolto ai medici, l'inclusione graduale dei prodotti aventi i requisiti per l'iscrizione nella integrazione suddetta e la non inclusione dei gruppi di specialità medicinali previsti nell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 aprile 1984.

In completa corrispondenza a tali principi, la integrazione quadrimestrale del prontuario terapeutico ha provveduto, pertanto, alla pubblicazione delle schede tecniche relative ai gruppi di prodotti attualmente contrassegnati nel prontuario con la sigla S.

Ogni principio attivo appartenente ai suddetti gruppi (con l'indicazione delle specialità ad esso afferenti), è corredato dalla scheda tecnica approvata dal Ministero

della sanità ai sensi dei decreti ministeriali 23 giugno 1981, 23 novembre 1982 e 26 febbraio 1985.

In tal modo il prontuario terapeutico, da mero strumento di consultazione merceologica, si trasforma in uno specifico repertorio di informazione scientifica rivolta ai medici.

Si realizza in tal modo per la prima volta un manuale di consultazione per il ricorso medico simile al PDR (Physician desk reference) degli Stati Uniti.

Inoltre, la presente integrazione del prontuario introduce un'altra significativa innovazione: vengono pubblicate delle liste di trasparenza in cui tutti i principi attivi S sopraccitati, opportunamente classificati in gruppi omogenei, sono analizzati al riguardo del loro costo giornaliero medio di terapia permettendo quindi al medico scelte oculate in rapporto all'economicità del prodotto.

A questo riguardo deve segnalarsi che, con la presente integrazione quadrimestrale, si intende attribuire ancora maggior rilievo a tali limitazioni prescrittive, anche se alcune regioni, ed in particolare la regione Emilia-Romagna, hanno sollevato obiezioni circa l'onere delle stesse.

Si ricorda, a tal proposito, che le specificità incluse nel prontuario e contraddistinte con la sigla R sono sottoposte all'obbligo di relazione clinica da parte del medico prescrittore, che deve specificare la diagnosi e le indicazioni circostanziate che giustificano la prescrizione stessa, mentre le specialità contrassegnate con la sigla S, oltre al suddetto adempimento, sono sottoposte a indagini di monitoraggio mirato da parte delle unità sanitarie locali e, nella rispettiva scheda tecnica, sono corredate di dati relativi al loro costo di terapia.

Tutto ciò premesso, il Consiglio sanitario nazionale, nella seduta del 30 luglio 1985, ha espresso parere favorevole alla proposta di integrazione quadrimestrale del prontuario terapeutico per quanto concerne l'inclusione delle specialità medicinali individuate in base ai principi stabiliti dall'articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo

1985 per le integrazioni quadrimestrali del 1985 del prontuario terapeutico:

1) prodotti di riconosciuta e particolare innovatività, come da parere del CSS (Consiglio superiore di sanità);

2) prodotti frutto di ricerca scientifica italiana;

3) prodotti aventi costo di terapia inferiore o equivalente a quello dei prodotti appartenenti allo stesso gruppo terapeutico registrati nel triennio 1982-85;

4) prodotti per i quali le ditte hanno indicato un prezzo inferiore a quello dei prodotti analoghi registrati negli stessi anni.

Tali prodotti corrispondono complessivamente a circa 560 confezioni e quindi ben meno delle 650 od 800 di cui si parla nella interrogazione.

Per quanto concerne i depennamenti delle specialità, vengono eliminate in via prioritaria quelle aventi scarsa rilevanza ai fini della prescrizione del servizio sanitario nazionale. Le stesse assommano a circa 350 confezioni.

Particolarmente rilevante è, poi, il fatto che, a norma dell'articolo 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'11 luglio 1985, n. 162, la prescrizione delle confezioni di specialità medicinali che vengono inserite nella presente integrazione non è assunta a carico totale o parziale del servizio sanitario nazionale, ove le confezioni stesse non risultino integralmente conformi a quanto disposto dal decreto ministeriale 10 giugno

1983, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio 1983, n. 192.

Va ricordato, infatti, che, al fine di conseguire un idoneo controllo della spesa sanitaria di dati quantitativi e qualitativi, si è già provveduto con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 (pubblicato nel Supplemento straordinario n. 2 alla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 1984, n. 357), all'assegnazione del codice identificativo delle confezioni delle specialità per uso umano: codice che, fra l'altro, deve essere impiegato nelle confezioni stesse mediante bollini autoadesivi a lettura automatica. Recentemente si è già provveduto all'aggiornamento dell'elenco delle confezioni codificate.

Ulteriore salto di qualità, nella gestione del prontuario, sarà assicurato dal suo invio a cura del Ministero della sanità, agli ordini provinciali dei medici, nonché alle commissioni regionali professionali preposti alla vigilanza del comportamento prescrittivo dei medici e sulla qualità dell'assistenza.

Le significative novità introdotte dalla integrazione quadrimestrale del 1985 del prontuario terapeutico trovano corrispondenza in una serie di dati che dimostrano quale sia stata l'efficacia dei criteri introdotti nella gestione del prontuario terapeutico dell'articolo 9 del decreto ministeriale 7 marzo 1985, più volte citato.

Una sommaria analisi dei dati economici permette di rilevare che in molti casi i costi di terapia dei prodotti inseriti sono significativamente inferiori a quelli dei prodotti già presenti nel prontuario. Ciò può evidenziarsi a titolo esemplificativo dai seguenti dati:

	Lire	Per cento
	—	—
Famotidina (FAMODIL):		
costo terapia giornaliera	3.385	
costo terapia ZANTAC	3.800	— 11
Piperonilranitidina (PIRANIL):		
costo terapia giornaliera	3.640	
costo terapia ZANTAC	3.800	— 5

	<i>Lire</i>	<i>Per cento</i>	
	—	—	—
Ac. ursodesossicolico sale bisodico dell'estere bis-emisuccinato (URSOPLUS):			
costo terapia giornaliera	1.035-3.500	— 40	— 14
costo terapia DEURSIL	1.720-4.067		
Nicardipina (Vari prodotti):			
costo terapia giornaliera (media)	1.315		
costo terapia giornaliera Adalat Retard	1.344	— 2	— 28
costo terapia giornaliera Capoten	1.285		
Pirprofen (RENGASIL):			
costo terapia giornaliera cpr	1.072		
costo terapia giornaliera ADALAT RETARD .	1.344	— 21	— 19
costo terapia giornaliera DILZENE	1.310		
Bamifillina (PULMAC):			
costo terapia giornaliera	1.396		
costo terapia giornaliera ANSIMAR	1.613	— 14	
Nimesulide (AULIN):			
costo terapia giornaliera	1.748		
costo terapia giornaliera SELEZEN	1.822	— 5	
Amoxicillina (AMOXIL):			
12 cpr 1 g	7.765		
12 cpr 1 g VELAMOX	12.585	— 49	
Talampicillina (TALPLUS):			
12 cpr mg 500	6.850		
12 cpr mg 500 TALAMPICILLINA (Midy)	8.690	— 22	
Indapamide (INDOLIN):			
50 conf. mg 2,5	13.985		
50 conf. mg 2,5 IPAMIX	15.395	— 10	
Nifepidina (ALFADAT):			
50 cps 10 mg	12.180		
50 cps 10 mg ADALAT	13.335	— 9	
Ticlopidina (KLODIN):			
30 cpr mg 250	34.670		
30 cpr mg 250 TIKLID	38.770	— 11	

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1985

	Lire	Per cento
Ubidecarenone (CHINOCOR):		
40 cpr 10 mg	25.545	
40 cpr 10 mg DECARENE	28.890	— 12
Piroxicam (ROXIM):		
30 cps 20 mg	16.680	
30 cps 20 mg FELDENE	23.610	— 30
Naproxene (NAPRIUS):		
30 cpr 500 mg	22.775	
30 cpr 500 mg NAPROSIN	24.885	— 9

Gli elementi sopra riferiti (che potranno essere anche estesi ad altri prodotti in base ad un'analisi più approfondita) dimostrano il successo dell'iniziativa assunta che tende a scoraggiare la lievitazione dei prezzi delle specialità medicinali.

Tale risultato appare promettente per mantenere i livelli nella spesa farmaceutica italiana apprezzabilmente inferiori a quelli di altri paesi europei, come dimostrato dai seguenti dati:

SPESA FARMACEUTICA PRO CAPITE IN ALCUNI PAESI CEE (*)

Anno	Italia	Francia	Repubblica federale di Germania	Gran Bretagna
1970	16.019	24.097	20.670	8.564
1975	30.718	55.564	56.008	16.432
1976	36.565	67.246	75.167	21.907
1977	39.112	81.250	89.275	28.459
1978	44.054	89.359	103.350	36.018
1979	49.853	105.372	121.168	41.543
1980	63.821	126.398	144.951	54.374
1981	79.587	157.917	166.139	71.272
1982	105.285	173.731	192.878	91.605
1983	125.614	191.446	221.315	97.868
1984	138.183	200.481	248.611	104.857

(*) Lit value.

Per quanto riguarda i farmaci di replicazione, si fa presente che i prodotti di tale genere inseriti nel prontuario terapeutico hanno prezzi inferiori a quelli dei prodotti originali già inclusi nello stesso prontuario. Pertanto, l'ammissione anche di questi farmaci a prescrivibilità a carico del servizio sanitario nazionale risulta pienamente conforme ai criteri di cui all'articolo 30 della legge n. 833 del 1978 ed a quelli stabiliti nel decreto ministeriale 9 marzo 1985.

Deve aggiungersi, altresì, che un eventuale rifiuto di immissione nel prontuario dei suddetti farmaci contrasterebbe con la normativa comunitaria, atteso che, anche di recente (causa n. 699 del 1984) la Corte di giustizia delle Comunità europee, ha ribadito che l'eventuale esclusione dei farmaci dal sistema di assistenza a carico del servizio pubblico è da ritenere compatibile con l'articolo 30 del trattato di Roma solo se la individuazione dei prodotti esclusi ha luogo senza discriminazione per ciò che concerne la provenienza dei medicamenti, e sulla base di criteri obiettivi e controllati.

Vale la pena anche di rilevare, sempre a proposito dei farmaci di replicazione, che, sebbene ai sensi della direttiva CEE n. 65 del 1965, possa ritenersi sufficiente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione stessa, la presentazione da parte dell'interessato di sola documentazione bibliografica, la direzione generale e la commissione competente hanno, invece, normalmente richiesto che gli interessati fornissero, oltreché la dimostrazione del possesso dei requisiti sistematicamente richiesti per la generalità dei prodotti, anche per i risultati di una sperimentazione di farmacocinetica condotta nell'uomo, attestante la bioequivalenza del farmaco rispetto ad un analogo già immesso in commercio (in conformità a quanto di recente previsto dalla direttiva n. 570 del 1983). La commissione valuta, inoltre, la capacità produttiva dell'officina ove la specialità verrà allestita, capacità che viene spesso verificata mediante una ispezione condotta anche con il supporto di esperti dell'Istituto superiore di sanità.

Allo stesso riguardo, deve ricordarsi che le disposizioni CEE, al cui pieno rispetto il Governo italiano è tenuto per effetto del

trattato di Roma, non consentono il diniego dell'autorizzazione se non per i motivi dalle stesse espressamente specificati, fra i quali non è compreso quello dell'esistenza in commercio di farmaci di identica o analoga composizione (vedansi articoli 5 e 11 della direttiva n. 65 del 1965 CEE).

2) Implicazione sulla spesa sanitaria. — Nel procedere alla dovuta integrazione del prontuario, non sono sfuggite alla responsabilità del ministro le implicazioni d'ordine finanziario.

Il problema della spesa sanitaria e della spesa farmaceutica in particolare non può essere affrontato atomisticamente isolando un singolo fattore dal più ampio contesto di politica economica entro cui il singolo provvedimento si colloca.

Nella specie, si ricorda che la spesa farmaceutica costituisce già da tempo uno dei settori di intervento più attentamente curati della sanità.

Ne fanno testimonianza l'attiva partecipazione ministeriale ai lavori del piano di settore, che, voluto dal Parlamento, è stato concretato come strumento per conciliare lo sviluppo di un settore produttivo ad alto tasso di innovazione, a più alto valore aggiunto, con vocazione prospettica all'esportazione — fattori tutti ritenuti positivi per la politica economica del paese — e le esigenze finanziarie del settore sanitario pubblico, indirizzate, invece, a contenere il carico sull'erario per la forma assistenziale in questione.

Nella logica del piano di settore vanno letti alcuni recenti provvedimenti assunti dal Ministero della sanità, contestuali alla integrazione e all'aggiornamento del prontuario e tali da ridurre gli effetti di spesa.

Si ricorda anzitutto che il Ministero della sanità ha perseguito con tenacia, vincendo resistenze di ogni genere, l'obiettivo di mettere sotto controllo i consumi farmaceutici mediante la lettura automatica delle ricette.

L'anno 1986 rappresenta il punto di svolta a questo riguardo, in quanto in questo anno tutte le specialità medicinali dovranno essere munite di fustellato o bollino a lettura ottica, essendo decorsi i tempi

assegnati per lo smaltimento delle scorte prive di tale elemento di controllo.

La determinazione di porre sotto attento controllo i prodotti oggetto dell'aggiornamento del prontuario è palesemente manifestata dal decreto relativo all'integrazione del prontuario, laddove esso considera conditio sine qua non per essere inclusi nel prontuario l'adozione del bollino a lettura automatica su tutte le confezioni. Ciò permetterà di valutare nel corso del 1985 se gli aumenti di spesa connessi con questo provvedimento rimangono entro i limiti fisiologici delle previsioni, oppure richiedano interventi mirati per reprimere eventuali effetti perversi.

Il contenimento della spesa per altro non può essere affidato solo a misure estrinseche di natura finanziaria o di riscontro documentale; è profonda convinzione del Ministero che sia necessario agire anche, e con particolare determinazione, sui meccanismi strutturali di formazione della spesa.

Questi meccanismi fanno capo al rapporto paziente e medici e comprendono sia i comportamenti di richiesta e di uso dei farmaci degli uni, sia i comportamenti prescrittivi degli altri.

Al fine di correggere le distorsioni nell'uso delle esenzioni, rivelato clamorosamente dai flussi informativi del servizio sanitario nazionale, è stata predisposta per il 1986 una nuova disciplina che impegna e responsabilizza gli enti locali nel rilascio delle esenzioni legate a motivi di reddito e sanziona più severamente l'uso indebito delle esenzioni da parte dei titolari.

Allo scopo di influire, poi, sul comportamento prescrittivo dei medici — ed in accoglimento di un auspicio più volte formulato dal Parlamento — si è provveduto a corredare per la prima volta il prontuario di precise e selettive indicazioni terapeutiche sui farmaci di impiego più delicato, accludendo le schede tecniche dei farmaci stessi ed indicando per ciascun farmaco il costo pro die. In questo modo il prontuario cessa di essere un mero documento di consultazione merceologica per divenire uno specifico strumento di informazione scientifica ai medici.

A questo primo salto di qualità, destinato ad affinarsi sempre più nelle prossime versioni del prontuario, fa riscontro l'entrata in funzione delle commissioni regionali professionali preposte alla vigilanza sul comportamento prescrittivo dei medici e sulla qualità dell'assistenza.

Previste dalla legge finanziaria del 1985 in termini di principio e formalizzate operativamente nella convenzione-ponte divenuta operante nel dicembre 1985, le commissioni in questione risultavano, alla data dell'8 ottobre 1985:

attivate in undici regioni e province autonome (Piemonte, Valle d'Aosta, Trento, Bolzano, Umbria, Liguria, Sardegna, Friuli, Calabria, Toscana, Lombardia);

in corso di attivazione in nove regioni (Molise, Marche, Veneto, Abruzzo, Campania, Puglia, Lazio, Emilia-Romagna, Basilicata).

Nessuna informazione è stato possibile avere dalla Sicilia.

Si ricorda agli interroganti che tra i compiti rilevanti delle predette commissioni vi è quello di fissare gli standards medi assistenziali (quindi anche quello di spesa farmaceutica), da valere nell'ambito regionale, tenendo conto dei valori medi di spesa a livello nazionale e in sede locale e sui quali controllare periodicamente il comportamento prescrittivo dei singoli medici.

Sempre nella logica delle indicazioni del piano di settore e in coerenza con le linee di politica economica del Governo, sono altresì da considerare le misure proposte nel disegno di legge finanziaria per il 1986, quali l'aumento della compartecipazione di spesa e l'abolizione del plafond per singola ricetta. Entrambe le misure si prefiggono di incidere sull'area del consumo inessenziale (che in termini di elasticità della domanda è la prima ad essere scoraggiata dagli aumenti di compartecipazione alla spesa) e, in termini più strutturali, di togliere i protezionismi alla industria farmaceutica, cui indubbiamente giovavano, ma in termini assistenziali e non di sano sviluppo produttivo, il sostegno pressoché totale della domanda pubblica interna (acquirente di oltre

l'85 per cento del fatturato nazionale) e il plafonamento del ticket che favoriva la politica degli alti prezzi.

Il problema della spesa farmaceutica va affrontato in questo contesto globale, essendo ad avviso del Ministero artificiosa e non probante l'enucleazione di un singolo fattore.

Le valutazioni che il Ministero ha compiuto al riguardo sono le seguenti:

dati i tempi tecnici di composizione, di stampa e di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del provvedimento, esso non produrrà sostanzialmente effetti di sorta sull'esercizio 1985;

per quanto concerne il 1986, le previsioni di spesa tengono conto di tutti i fattori che influiranno nel corso del 1985 e cioè:

l'andamento della prescrizione in pezzi, che è previsto in diminuzione (prudentemente calcolato nel due per cento delle ricette totali), secondo un trend affermatosi negli ultimi tre anni (1982-1985) — con l'interruzione dei primi cinque mesi del 1985 a causa del freddo eccezionale che ha comportato un aumento di patologie respiratorie, reumatiche, traumatologiche — nonché per l'effetto delle misure d'intervento sopra descritte;

l'eventuale aumento dei prezzi, che — per espressa indicazione della legge finanziaria (se passerà nel testo governativo) — non potrà superare il sei per cento, con effetto, però, sulla struttura dei consumi valutabile complessivamente attorno all'8,5-9 per cento;

l'eventuale effetto degli aggiornamenti annuale e quadrimestrali del prontuario (tre, compreso l'attuale) valutato complessivamente in ragione d'anno e scontando altresì l'effetto di modifica della struttura dei consumi attorno all'otto per cento;

l'aumento della compartecipazione di spesa a carico dei cittadini.

In termini quantitativi, la stima preconsuntiva di spesa farmaceutica per il 1985, sulla base dei rendiconti del primo semestre (da prendere tuttavia in considerazione con prudenza, data l'atipicità dei primi mesi dell'anno), può presumersi sui seguenti valori:

spesa lorda, miliardi 8.077;

a carico del servizio sanitario nazionale, miliardi 7.068;

a carico dei cittadini, miliardi 1.009.

Per il 1986 la spesa lorda può essere prevista in aumento per il 14,5 per cento così determinato in ragione d'anno:

a) eventuale aumento prezzi entro il tasso di inflazione programmata del	6 per cento pari a miliardi	484
b) effetti sui consumi dell'aumento prezzi	2,5 per cento pari a miliardi	202
c) eventuali variazioni di prontuario nell'anno	6 per cento pari a miliardi	484
d) effetti sui consumi delle variazioni di prontuario	2 per cento pari a miliardi	161
e) diminuzione dei consumi secondo il trend tendenziale e per effetto di durezza delle misure indicate	— 2 per cento pari a miliardi	— 161

IX LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1985

Tale previsione è, naturalmente, dipendente da provvedimenti (come quelli relativi ai punti a) e c), che potranno essere modulati sulla base delle decisioni politiche di contenere effettivamente sia le spese globali sia quelle a carico del fondo sanitario nazionale.

D'altra parte non può essere trascurato l'orientamento giurisdizionale statuito dalle sezioni unite della Cassazione secondo cui non può essere limitato con uno strumento amministrativo, qual è il prontuario tera-

peutico nazionale, il diritto soggettivo dei cittadini, fissato da inequivoca norma di legge, ad ottenere dal servizio sanitario nazionale la presentazione farmaceutica specificamente corrispondente alle necessità terapeutiche riconosciute dal medico sulla base di una valutazione strettamente sanitaria.

Con gli effetti delle misure indicate nella legge finanziaria 1986 la previsione di spesa farmaceutica a carico del servizio sanitario diviene la seguente:

	a carico servizio sanitario nazionale	a carico cittadini
spesa lorda 1986 miliardi 9.245 (1985 + 14,5 per cento) ...	—	—
farmaci salvavita	215	—
sulla differenza (9.245—215):		
ticket 25 per cento	6.775	2.255
quota fissa ricetta (lire duemila su 398 milioni ricette)	— 785	785
esenzioni (15 per cento in numero; 30 per cento in consumi)	910	— 910
	<u>7.115</u>	<u>2.130</u>

con un aumento complessivo a carico del servizio sanitario di soli 47 miliardi (miliardi 7.115 rispetto a miliardi 7.068).

In termini di incidenza percentuale sul totale della spesa sanitaria pubblica, la spesa farmaceutica come sopra stimata presenterebbe i seguenti valori:

	1982	1983	1984	1985	1986
incidenza	15,84	15,98	15,26	16,98	16,36

Analogamente con riferimento al PIL (prodotto interno lordo) il trend di inci-

denza della spesa farmaceutica mostrebbe il seguente andamento:

	1982	1983	1984	1985
PIL	471.290	535.904	609.595	669.100 (stimato)
spesa farmaceutica	4.453	5.375	5.638	7.068
incidenza	0,9	1	0,9	1

3) Regolarità delle procedure. — *Da ultimo, in merito alle osservazioni dell'interrogante sulle procedure osservate nella fase di parere sul provvedimento, si forniscono i chiarimenti seguenti.*

Il consiglio sanitario nazionale ha esaminato la proposta formulata dal comitato di esperti previsto dall'articolo 30 della legge n. 833 del 1978 nella seduta del 30 luglio 1985.

L'argomento è stato ampiamente dibattuto ed al termine sono stati approvati, a maggioranza, il parere n. 22 del 1985 (favorevole alla proposta ministeriale) e un ordine del giorno. Entrambi i documenti vengono riportati di seguito per l'opportuna conoscenza dell'interrogante.

Circa il numero dei votanti, si fa presente che il consiglio sanitario nazionale una volta insediatosi regolarmente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, assume — ai sensi degli articoli 4 e 11 del regolamento del Consiglio sanitario nazionale — le proprie decisioni a maggioranza dei votanti.

Così è stato nella fattispecie in questione. Circa gli schieramenti dei votanti, si precisa che non risponde alla realtà dei fatti che tutti i rappresentanti regionali presenti e gli illustri esperti si siano pronunciati in senso contrario.

Invero sia i componenti regionali sia quelli del CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro) (se ad essi intende riferirsi l'interrogante con l'indicazione di esperti), data la complessità e il rilievo del provvedimento hanno assunto posizioni diversificate o si sono astenuti.

Alla luce di tutto quanto precede, si conclude confermando la correttezza e l'opportunità del provvedimento adottato di variazione del prontuario i cui effetti sulla spesa si rilevano, nel quadro delle misure complessive adottate dal Governo, compatibili con le previsioni di bilancio e, in termini assoluti, più contenuti di quanto indicato dall'interrogante.

PARERE N. 22/85.

**AGGIORNAMENTO QUADRIMESTRALE
DEL PRONTUARIO TERAPEUTICO
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
(ARTICOLO 12 DELLA LEGGE N. 638
DEL 1983).**

IL CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE

nella seduta del 30 luglio 1985

esaminata la proposta per l'aggiornamento quadrimestrale del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui alla relazione ministeriale in data 23 luglio 1985;

udito il relatore Nicola Campofredano che riferisce sulle valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la prima Sezione;

richiamati i precedenti pareri in materia di prontuario terapeutico con particolare riguardo al parere n. 1/85;

esprime parere favorevole

al proposito aggiornamento del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per quanto concerne l'inclusione delle specialità medicinali individuate nei sottoindicati allegati alla relazione ministeriale in data 23 luglio 1985:

Allegato 1/A - Prodotti aventi costo di terapia inferiore o almeno equivalente a quello dei prodotti appartenenti allo stesso gruppo terapeutico registrati negli ultimi tre anni.

Allegato 2/A - Prodotti frutto di ricerca scientifica italiana.

Allegato 3/A - Prodotti non rientranti nei precedenti punti 1 e 2 e quindi sottoposti al giudizio del Consiglio superiore di sanità per il riconoscimento del criterio della particolare innovatività.

Allegato 4/A - Serie e categorie costituenti innovazione ma che non variano il costo di terapia rispetto alle preparazioni già incluse nel prontuario terapeutico.

Allegato 5/A - Serie e categorie non innovative ma che presentano un costo di terapia inferiore o almeno equivalente a quello dei prodotti appartenenti allo stesso gruppo terapeutico registrati negli ultimi tre anni.

Allegato 6 - Prodotti per i quali le ditte hanno indicato un prezzo inferiore a quello dei prodotti analoghi registrati negli ultimi tre anni.

In sede di decreto ministeriale di aggiornamento si provvederà anche al depenamento delle circa 350 confezioni di specialità medicinali menzionate nella citata relazione ministeriale del 23 luglio 1985.

CONSIGLIO SANITARIO NAZIONALE

Seduta del 30 luglio 1985

Ordine del giorno

Il Consiglio sanitario nazionale, considerata la rilevanza di un intervento di razionalizzazione nel settore dell'assistenza farmaceutica, per la salvaguardia dei diritti dell'utenza e per favorire lo sviluppo della ricerca scientifica nel settore, richiamato in contenuto dell'ordine del giorno sul pronuntario terapeutico nazionale presentato il 26 febbraio 1985 a firma Ardigò, Coppa, Garattini e Renzulli,

sottolinea

la necessità di avviare una serie di azioni che consentano una decisa inversione di rotta rispetto al passato, al fine di collegare la politica del farmaco ad una dimensione più moderna, che utilizzi a fondo le competenze scientifico-professionali presenti in campo sanitario;

auspica

maggiore impegno nel settore della registrazione dei farmaci, in ossequio alle indicazioni internazionali, in particolare della Comunità europea, con l'inserimento, all'interno della procedura di registrazione, del concetto di revisione;

propone

di sollecitare tutte le azioni tendenti ad una qualificazione della domanda di farmaci, in primo luogo l'educazione sanitaria, nonché un efficace osservazione epidemiologica che, rilevando tempestivamente la mobilità ed il connesso consumo di farmaci, possa individuare e correggere le previsioni di fabbisogno finanziario e la partecipazione dell'assistito alla spesa.

Al riguardo, il Consiglio sanitario nazionale,

rileva

come la maggiore partecipazione dell'assistito alla spesa farmaceutica possa considerarsi soltanto un'azione di temporanea qualificazione della spesa, e

ribadisce

la necessità di esentare i portatori di forme morbose particolarmente gravi, e richiedenti lunghi trattamenti farmacologici, e gli appartenenti a fasce di reddito più basse, da considerarsi possibilmente sulla base di un valore-soglia indicizzato, e in proposito

riafferma

l'utilità di avviare procedimenti tendenti ad una perequazione nella partecipazione e nella contribuzione degli assistiti dal servizio sanitario nazionale ai costi derivanti dal servizio stesso.

COMMISSIONI PROFESSIONALI REGIONALI

(Articolo 24 della legge finanziaria 1984; articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 882; articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884).

Risposte all'8 ottobre 1985.

Regioni che hanno costituito le commissioni:

- 1) Piemonte: 22 marzo 1985;*
- 2) Valle d'Aosta: 29 aprile 1985;*
- 3) Provincia autonoma di Trento: 19 luglio 1985-10 settembre 1985;*

4) *Provincia autonoma di Bolzano*: 24 maggio 1985;

5) *Umbria*: 30 maggio 1985;

6) *Liguria*: 5 giugno 1985;

7) *Sardegna*: 15 luglio 1985;

8) *Friuli-Venezia Giulia*: 6 agosto 1985;

9) *Calabria*: 10 settembre 1985;

10) *Toscana*: 10 settembre 1985 (solo articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 884);

11) *Lombardia*: 10 settembre 1985.

Regioni che hanno iniziato le pratiche ma che non hanno concluso:

1) *Molise*: 16 marzo 1985;

2) *Marche*: 20 marzo 1985;

3) *Veneto*: 20 marzo 1985-10 settembre 1985;

4) *Abruzzi*: 24 aprile 1985;

5) *Campania*: 4 maggio 1985;

6) *Puglia*: 7 maggio 1985;

7) *Lazio*: 9 maggio 1985;

8) *Emilia-Romagna*: 10 settembre 1985 (dichiarazione a verbale n. 9 del decreto del Presidente della Repubblica nn. 883, 884, 885, 886);

9) *Basilicata*: 31 agosto 1985.

Regioni che non hanno risposto:

1) *Sicilia*.

L'ultimo sollecito telegrafico è stato inviato in data 29 luglio 1985.

La richiesta di designazione per la costituzione della commissione nazionale è stata inviata in data 22 agosto 1985. (La lettera era firmata e protocollata già dal 31 luglio 1985).

Hanno risposto:

1) *SNAMI*: 14 settembre 1985;

2) *SUMAI*: 16 settembre 1985;

3) *FIMP*: 24 settembre 1985;

3) *SNMC*: 7 ottobre 1985.

Il Ministro della sanità: DEGAN.

FIANDROTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione. — Per conoscere — premezzo che:*

l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980

prevede che, sia pure entro il limite delle 250 ore annue, i ricercatori universitari sono tenuti all'assolvimento dei compiti didattici che sono loro assegnati dai competenti organi accademici; dall'articolo 10 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica si evince che l'attività di esami non si aggiunge ma è compresa tra le attività didattiche (la definizione didattica deve ovviamente intendersi in riferimento alla natura dell'attività stessa e non alla condizione soggettiva di chi la esercita);

l'attività di esami, pur non rientrando tra le attività istituzionali dei ricercatori, può da questi essere svolta in quanto cultori; ed anzi la qualifica di cultore della materia deve intendersi automaticamente riconosciuta per i ricercatori confermati;

numerosi organi accademici hanno autonomamente deliberato di considerare la partecipazione alle commissioni di esami compresa nell'attività didattica dei ricercatori —:

se non ritenga opportuno precisare mediante una circolare che rientra nelle autonome prerogative degli organi accademici, costituzionalmente garantite, il giudizio sull'assegnazione o meno dell'attività di esami tra i compiti didattici dei ricercatori. (4-10538)

RISPOSTA. — *In merito alla possibilità, per i ricercatori universitari, di partecipare alle commissioni di esami, nella veste di cultore della materia, si ritiene di dover preliminarmente osservare che tale veste non deriva dalla formale attribuzione di una qualifica, ma compete allo studioso di riconosciuta notorietà e, pertanto, idoneo ad un rilevante apporto culturale che lo abilita a far parte delle commissioni in parola alla pari dei liberi docenti, così come si desume dall'articolo 42 del regolamento degli studenti, approvato con regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269.*

L'esigenza, ai fini di cui trattasi, di una adeguata preparazione scientifica è ulteriormente comprovata dalle disposizioni contenute nell'articolo 32 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che attribuiscono ai ricercatori confermati, oltre ai compiti scientifici e didattici ivi precisati, anche la possibilità di partecipare alle commissioni di esame e di profitto come cultori della materia.

Ciò premesso, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 42 del succitato regolamento degli studenti, spetta al preside di facoltà nominare le commissioni di esami di profitto, inserendo come terzo componente un libero docente ovvero, quale cultore della materia, un ricercatore confermato (o persona estranea all'università che egli ritenga studioso della disciplina).

Nel suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 non si rinvencono, invece, analoghe disposizioni per quanto concerne i ricercatori non confermati i quali, tuttavia, ove ottengano dai presidi di facoltà il riconoscimento di cultori della materia, nel senso sopra delineato, possono essere chiamati a far parte delle commissioni di esame, ai sensi del più volte menzionato articolo 42.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

FIORI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che

in relazione alla notizia Telex-Press sul presunto ritrovamento in Ucraina dell'unica copia del film *Il Granatiere Rollan* il Governo italiano in data 31 maggio 1985 in risposta ad una precedente interrogazione ha comunicato che, secondo quanto riferito dall'ambasciata di Mosca, l'ente cinematografico di Stato sovietico Goskino ha formalmente escluso di disporre della pellicola in questione;

invece l'agenzia di stampa dell'URSS Novosti nel n. 7 del 17 gennaio 1985 ha confermato che detto film è stato ritrovato in una cantina abbandonata di Karkov in Ucraina e poi donato ai fondi della Gosfilm —

quale giudizio intenda dare sul comunicato dell'ambasciata italiana a Mosca che è in evidente contrasto con

quanto affermato dall'agenzia stampa ufficiale dell'URSS. (4-10194)

RISPOSTA. — L'ambasciata d'Italia in Mosca ha comunicato che la notizia della Tass in data 10 dicembre 1984 a detta dell'agenzia stessa, non aveva carattere di assoluta certezza e che essa non poteva essere attualmente verificata.

L'ambasciata d'Italia in Mosca ha pertanto nuovamente contattato, su espressa istruzione di questo Ministero, il responsabile organismo Goskino, il quale ha ribadito di non essere al corrente della notizia apparsa sulla Tass-Novosti del 17 gennaio 1985 circa il ritrovamento in Ucraina del film medesimo e di non sapere da quale fonte essa sia stata desunta.

L'Ambasciata ha pertanto comunicato di non essere in grado di esperire alcuna ulteriore ricerca in proposito.

È per altro giunta recentemente la notizia che l'Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema ha nei propri archivi copia del film in argomento e che essa pertanto è a disposizione di enti pubblici che ne facciano richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

LOPS. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che il signor Bucci Domenico nato a Corato (Bari) il 26 novembre 1920, per causa di servizio militare in data 23 maggio 1956 fu sottoposto a visita dalla Commissione militare medica e gli fu riscontrata una infermità dovuta a esiti di spondilite, di natura clinicamente t.b.c. della 3^a e 4^a lombare con numerosi osteofiti a ponte, cicatrici consolidate alla regione lombare esiti di pregressi seni fistolosi, qualche piccola formazione sclerotica nell'apice di sinistra, esiti stabilizzati di epididimite sinistra, clinicamente t.b.c. e quindi proposto alla quarta categoria con assegni di cura per due anni rinnovabili;

considerato che l'interessato non accettò quel giudizio e produsse ricorso che portò ad una ulteriore visita medica av-

venuta il 21 gennaio 1980, che la Commissione medica nel riscontrare un aggravamento propose l'assegnazione alla terza categoria a vita, constatato che da quella data, l'interessato non ha riscosso in base a quanto proposto, cosa impedisce a 5 anni di distanza la riscossione di quanto stabilito dalla tabella della categoria terza. (4-10530)

RISPOSTA. — *In data 26 novembre 1956, questa Amministrazione emise a favore del signor Domenico Bucci decreto ministeriale n. 2775766 concessivo di pensione di quarta categoria a vita, più assegno di cura, a decorrere dal 1° aprile 1956.*

Contro tale decreto non è stato presentato alcun ricorso, mentre risulta proposto ricorso giurisdizionale n. 815172 contro il successivo decreto ministeriale del 10 ottobre 1970, n. 2438592 con il quale è stata respinta l'istanza intesa a conseguire, in aggiunta alla pensione di guerra, l'assegno di incollocabilità previsto dall'articolo 21 della legge 18 marzo 1958, n. 313.

A seguito della segnalazione da parte della Procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale sopra specificato, questa amministrazione effettuò, anche in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, il riesame che, per altro, non ebbe esito favorevole.

Nelle more dell'iter procedurale concernente il citato ricorso, il signor Bucci presentò, in data 9 gennaio 1980, direttamente alla commissione medica per le pensioni di guerra di Bari, istanza di revisione per aggravamento di infermità. Detta commissione sottopose, in data 21 gennaio 1980, l'interessato ad ulteriori accertamenti sanitari, proponendo l'assegnazione di pensione di terza categoria.

In ordine a tale proposta, la Commissione medica superiore, interpellata per un conclusivo parere tecnico-sanitario, in data 14 aprile 1981 espresse invece l'avviso che l'infermità in questione fosse da ritenere non aggravata, né rivalutabile. In relazione a quanto precede, si fa presente che questa Amministrazione non può adottare, allo stato, alcun provvedimento in attesa che

venga definito il gravame in parola, che, da notizie assunte nelle vie brevi, è in attesa di essere assegnato al magistrato per l'istruttoria formale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

MANCUSO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione in convenzione internazionale del signor Testai Gaetano, nato a Centuripe (Enna) il 18 gennaio 1920, accolta circa tre anni or sono dal comitato provinciale dell'INPS di Enna e non ancora liquidata. (4-11103)

RISPOSTA. — *L'INPS ha precisato che la definizione della pratica di pensione, in convenzione internazionale, del signore Gaetano Testai è subordinata alla conoscenza dell'importo e della decorrenza della prestazione eventualmente a carico dell'organismo assicuratore argentino, allo scopo di determinare in via definitiva l'ammontare del pro-rata italiano, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in Italia in materia di integrazione al trattamento minimo.*

Non avendo ricevuto alcuna risposta alla richiesta presentata in tal senso all'organismo in questione, e tenuto conto delle disposizioni contenute nella nuova convenzione italo-argentina sulle assicurazioni sociali del mese di gennaio 1984, l'INPS ha interessato lo stesso organismo per invitare il signor Testai ad esercitare la facoltà di opzione per il periodo precedente il gennaio 1984 ed a comunicare i dati relativi alla prestazione erogatagli dalla decorrenza originaria a tutt'oggi, avendo cura in ogni caso di indicare l'importo di quella argentina alla data di entrata in vigore della nuova disciplina convenzionale.

Poiché nessun riscontro in merito risulta finora pervenuto, alla fine di settembre 1985, ha inoltrato presso l'assicurazione argentina un ulteriore sollecito per l'indispensabile acquisizione di quanto sopra.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

MUNDO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

attualmente l'INPS è articolato in sedi provinciali ed in sedi zonali e che, nell'ambito di dette articolazioni esistono degli uffici periferici denominati « centri operativi », che — dislocati nei comuni dove avevano sede le sezioni territoriali del disciolto INAM — provvedono alla liquidazione delle indennità economiche di malattia e di maternità;

tali « centri » sono particolarmente utili per l'immediato contatto che hanno con l'utenza e che potrebbero divenire ancora più utili ove ad essi fossero conferiti i compiti ulteriori della liquidazione della disoccupazione, delle indennità tbc, la raccolta della documentazione per la istruzione delle pratiche di pensione e la gestione della certificazione di malattia al fine di un più pronto ed efficace controllo sulle assenze;

si ventila, negli ambienti INPS, l'ipotesi della soppressione di tali « centri operativi », con il conseguente accentramento dei compiti alle sedi provinciali o zonali;

tale ventilata soppressione sarebbe quanto mai dannosa per il comune di Trebisacce (Cosenza) e per tutte le popolazioni del comprensorio che sarebbero costrette, con gravi disagi, a confluire su Rossano, località ancor più scomoda di quella di Cosenza, sede provinciale —:

se risponde a verità che la soppressione dei « centri operativi » è nei programmi riorganizzativi dell'INPS;

se non ritenga di disporre una approfondita indagine sull'efficienza e sulla utilità, anche agli effetti di un migliore funzionamento dell'istituto, degli attuali « centri operativi », in maniera da potenziarne i compiti e mantenerne la dislocazione in atto. (4-10700)

RISPOSTA. — *I centri operativi dell'INPS, come precisato dallo stesso istituto, sono articolazioni strutturali decentrate sul territorio di varie provincie, realizzate, o in corso di realizzazione, in base a quanto*

previsto dal piano nazionale di decentramento, a suo tempo approvato dal consiglio di amministrazione.

Dette strutture, cui sono affidati i compiti di istruttoria e liquidazione di alcune prestazioni e quelli di sola istruttoria per pratiche di più complessa definizione, sono localizzate in contesti socio-economici di significativa rilevanza, accuratamente individuati a prescindere dall'ubicazione delle sezioni territoriali del disciolto INAM.

Il citato piano nazionale di decentramento, tuttora in fase di attuazione in linea con le scelte richiamate, non contempla, per altro, l'istituzione di un centro operativo nel comune di Trebisacce ove opera, di fatto, un preesistente nucleo derivato all'INPS a seguito della soppressione dell'INAM.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

PIRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che il ricorso della signora Berti Giannina vedova Grimaldi n. 726364 è stato trasmesso alla Direzione generale delle pensioni di guerra in data 29 novembre 1980 —: quali notizie siano in possesso del ministro circa l'iter dell'istruttoria e lo stato attuale della pratica. (4-10756)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale dell'11 gennaio 1950, n. 1134161 fu respinta l'istanza pensionistica prodotta dall'ex militare Archimede Grimaldi, in quanto la infermità tubercolare, da cui il medesimo era affetto, fu ritenuta non dipendente da causa di guerra.*

Con decreto ministeriale 16 marzo 1956, n. 1653989, fu respinta l'istanza della di lui vedova signora Giannina Berti, in quanto anche il decesso del dante causa, determinato dalla suddetta infermità, fu ritenuto non in rapporto con cause di guerra.

Avverso quest'ultimo provvedimento, l'interessata produsse ricorso alla Corte dei conti n. 467483, ma tale magistratura, con decisione del 22 settembre 1967, n. 1899, dichiarò abbandonato il ricorso stesso.

Il decreto ministeriale n. 1653989 fu comunque sottoposto alla revisione amministrativa dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ma con esito negativo. Si conclude facendo presente che la procura della Corte dei conti in data 29 novembre 1980 ha qui restituito gli atti della pratica in questione, segnalando che il nuovo ricorso n. 726364 prodotto dalla signora Giannina Berti è stato annullato, trattandosi di atto inteso a resistere all'eccezione di abbandono del precedente ricorso n. 467483, già deciso.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

POLI BORTONE, TREMAGLIA, RALLO E ALOI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

l'agenzia Telex-Press, diretta da Franz Maria d'Asaro, riportava la notizia del ritrovamento in Ucraina dell'unica copia del film *Il granatiere Rollan*;

alla interrogazione n. 4-07521 con cui si chiedevano notizie in merito al ritrovamento stesso il sottosegretario di Stato per gli affari esteri rispondeva testualmente: « L'Ambasciata d'Italia in Mosca ha comunicato che l'Ente cinematografico di Stato Goskino ha formalmente escluso di disporre della pellicola in parola »;

sul numero 7 del 17 gennaio 1985 dell'Agencia di stampa dell'URSS Novosti alla pagina 8 s'è riportata la notizia del ritrovamento in URSS del film italiano *Il granatiere Rollan* ed altre opere di maestri del cinema mondiale;

sulla Novosti è testualmente detto che in una vecchia cantina di Khartov, in Ucraina, è stato ritrovato il film *Il granatiere Rollan* « del 1910, che aggiunge nuovi tocchi all'immagine del primo cinema italiano... è nota la casa produttrice, "Ambrosio e C.", (Torino), specializzata in film di cassetta. Il regista è Luigi

Maggi, autore di *Gli ultimi giorni di Pompei, Nerone e Galileo*, l'operatore è Giovanni Vitrotti... protagonisti Alberto Capozzi... e Marcello Tablarini..., queste informazioni sono tratte dalla *Storia del cinema mondiale* di George Sadoul che per la scomparsa del film lo aveva descritto solo " in base ad alcune fotografie giunte fino a noi ". Ed ecco che il film potrà essere ammirato sullo schermo » —

come è potuto accadere che l'Ambasciata d'Italia in Mosca abbia dato una risposta così disinformata e totalmente difforme dalle notizie ufficiali della stampa sovietica;

se non ritengano che si debba intervenire per evitare che anche su altre questioni di maggior peso politico l'Ambasciata d'Italia in Mosca fornisca al Governo italiano notizie non solo approssimative, ma addirittura inesatte.

(4-10262)

RISPOSTA. — *L'ambasciata d'Italia in Mosca ha comunicato che la notizia apparsa sul servizio culturale della Tass in data 10 dicembre 1984, a detta dell'agenzia stessa, non aveva carattere di assoluta certezza e che essa non poteva essere attualmente verificata.*

L'ambasciata d'Italia in Mosca ha pertanto nuovamente contattato, su espresse istruzioni di questo Ministero, il responsabile organismo Goskino, il quale ha ribadito di non essere al corrente della notizia apparsa sulla Tass-Novosti del 17 gennaio 1985 circa il ritrovamento in Ucraina del film medesimo e di non sapere da quale fonte essa sia stata desunta.

L'ambasciata ha pertanto comunicato di non essere in grado di esperire alcune ulteriore ricerca in proposito.

È per altro giunta recentemente la notizia che la Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema ha nei propri archivi copia del film in argomento e che essa pertanto è a disposizione di enti pubblici che ne facciano richiesta.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo informa che la vicenda del presunto ritrovamento in Ucraina dell'unica copia

del film *Il granatiere Rollan non tocca aspetti di sua competenza.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

PRETI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere se corrisponde al vero il proposito di concedere il beneplacito per la vendita al Governo etiopico di quattro aerei da trasporto, che si ritiene sarebbero impiegati per trasportare truppe e mezzi corazzati leggeri da utilizzare contro i patrioti della guerriglia eritrea, contro i quali — e contro i loro villaggi — il dittatore Menghistu ha usato recentemente anche il famigerato napalm, come risulta da testimonianze inequivocabili. (4-07249)

RISPOSTA. — *Non è stata a tutt'oggi presentata alcuna richiesta di licenza di esportazione verso l'Etiopia per aerei da trasporto di produzione italiana.*

L'esame di una eventuale domanda di licenza di esportazione comporterebbe ovviamente anche l'esame dei vari aspetti politici della fattispecie, compresi quelli indicati dall'interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: RAFFAELLI.

RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i concorsi a cattedra nelle università, promessi con cadenza biennale dalla legge n. 382, sono rimasti lettera morta;

il solo concorso bandito dopo l'emanazione della legge n. 382 è ancora, dopo cinque anni, alle prime battute;

il congelamento del termine di 70 anni stabilito dall'articolo 24 della legge n. 382 rimane inoperante ai fini dei concorsi a cattedra —

se non ritiene a questo punto opportuno che venga interpretato in senso

estensivo l'articolo 24 della legge n. 382, consentendo agli ex stabilizzati che compiano 65 anni entro i primi cinque anni dall'emanazione della legge n. 382, di rimanere in servizio fino al settantesimo anno oppure, in via subordinata, che ai vincitori del primo concorso a cattedra (quello in atto) sia consentito di essere chiamati dalle facoltà per rimanere in ruolo — nell'arco dei 70 anni già previsti per legge — ancora per un massimo di tre anni, riservando al fuori ruolo (già previsto per il periodo 65-70 anni) le eventuali eccedenze. (4-07989)

RISPOSTA. — *La questione prospettata ha costituito oggetto, com'è noto, della risoluzione n. 7-00131, approvata dalla Commissione istruttoria della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1984.*

In relazione all'impegno derivante da tale risoluzione, questo Ministero non ha mancato, invero, di vagliare la possibilità di emanare, in revoca della circolare del 4 ottobre 1983, n. 13089, specifiche istruzioni, volte a riconoscere ai professori incaricati stabilizzati, od equiparati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità, il diritto a permanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

Dato, tuttavia, il tenore della disposizione contenuta nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cui si è ispirata la menzionata circolare — non si è ritenuto, d'intesa con il Ministero della funzione pubblica, che una soluzione nel senso suindicato potesse essere trovata in via amministrativa.

Di conseguenza, al fine di dare piena attuazione alla risoluzione di cui trattasi, si è provveduto a disporre un'adeguata rettifica del testo del succitato articolo, previa apposizione di un emendamento al disegno di legge — tuttora in corso di esame in sede parlamentare — concernente integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sul riordinamento della docenza universitaria.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere notizie della pratica di pensione di guerra di Puglisi Giuseppe, nato il 16 marzo 1920, per la quale, in seguito al ricorso n. 730755, nella seduta del 21 novembre 1984 la 5ª sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra della Corte dei conti disponeva la trasmissione degli atti al collegio medico legale; considerato che da quella data l'interessato non ha avuto nessuna notizia, se non ritiene di sollecitare l'iter della pratica che si trascina dal lontano 1962. (4-09994)

RISPOSTA. — *Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1966, n. 2214084, al signor Giuseppe Puglisi venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non constatazione entro i termini stabiliti dall'articolo 24 della legge 2 novembre 1961, n. 1240, delle invalidità: reumatica-pleurica-bronchiale-epatica. Contro tale provvedimento l'interessato ha presentato ricorso giurisdizionale n. 730755, tuttora pendente presso la Corte dei conti.*

Da notizie assunte nelle vie brevi presso la procura generale della citata Corte, è risultato che, a seguito di ordinanza del magistrato del 21 novembre 1984, gli atti concernenti il signor Puglisi sono stati inviati, in data 23 gennaio 1985, al collegio medico-legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Si assicura l'interrogante che, appena la Corte dei conti avrà deciso in ordine al gravame di cui trattasi, questa Amministrazione adotterà gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

che l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul nuovo assetto della docenza universitaria, disciplina il collocamento a riposo dei professori associati, fissando per essi la maturazione del diritto nel-

l'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età;

che la stessa norma dispone, in via transitoria, che « nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore del presente decreto, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età »;

vista la circolare 13089, Divisione I, del Ministero della pubblica istruzione del 4 ottobre 1983, secondo la quale la disciplina transitoria dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 382 del 1980 dovrebbe interpretarsi nel senso che, in deroga alla normativa di carattere generale, ai professori incaricati stabilizzati, il limite di età dei sessantacinque anni si applica solo dopo i primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della norma;

considerato che il 13 dicembre 1984 la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati sull'argomento ha approvato una risoluzione che « impegna il Ministro della pubblica istruzione ed il Ministro per la funzione pubblica ad emanare d'intesa e immediatamente, in revoca della circolare 13089, un nuovo corretto indirizzo attuativo della norma in esame, in coerente aderenza alle sue ragioni ed al suo contenuto dispositivo, in particolare chiedendo che il regime transitorio disciplinato nella seconda parte dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 382 del 1980, in deroga alla previsione generale della prima parte, debba intendersi nel senso che i professori incaricati stabilizzati, anche se divenuti professori di ruolo, i quali abbiano compiuto o compiano i sessantacinque anni di età entro cinque anni dall'entrata in vigore del decreto stesso, conservano il diritto di rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età »;

considerata inoltre l'urgenza del problema in considerazione del fatto che con il 31 ottobre prossimo scadranno i cinque anni del periodo transitorio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 —

quali iniziative il Ministro ha intrapreso per dare concreta applicazione alla citata risoluzione a favore dei professori associati interessati. (4-08645)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di vagliare la possibilità di emanare, in revoca della circolare del 4 ottobre 1983, n. 13089, specifiche istruzioni, volte a riconoscere ai professori incaricati stabilizzati, od equiparati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità, il diritto a permanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

Dato, tuttavia, il tenore della disposizione contenuta nell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 — cui si è ispirata la menzionata circolare — non si è ritenuto, d'intesa con il Ministero della funzione pubblica, che una soluzione nel senso suindicato potesse essere trovata in via amministrativa.

Di conseguenza, al fine di dare piena attuazione alla risoluzione di cui trattasi, si è provveduto a disporre un'adeguata rettifica del testo del succitato articolo, previa apposizione di un emendamento al disegno di legge — tuttora in corso di esame in sede parlamentare — concernente com'è noto, integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, sul riordinamento della docenza universitaria.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

RUTELLI. — Al Ministro degli affari esteri. — Per conoscere:

le singolari ragioni che hanno indotto il sottosegretario onorevole Corti a dare una risposta falsa alle interrogazioni parlamentari concernenti il ritrovamento in Unione Sovietica, presso la Gosfilm

(Ente cinematografico di Stato) di un prezioso film italiano del 1910, « Il Granatiere Rolland », che si dava invece per perduto e di cui appare fondamentale la riacquisizione al patrimonio del cinema italiano.

Risulta infatti dall'agenzia ufficiale sovietica Novosti — come ha reso noto il giornalista Franz Maria D'Asaro, Vicepresidente del sindacato libero scrittori italiani — che l'unica copia del film è effettivamente stata ritrovata, a differenza di quanto sarebbe stato « formalmente escluso » — secondo il sottosegretario Corti — dall'ambasciata italiana a Mosca;

altresì quali concrete iniziative — d'intesa con il ministro del turismo e dello spettacolo — intende finalmente intraprendere per assicurare alla cultura cinematografica italiana ed internazionale il recupero di quest'opera. (4-10153)

RISPOSTA. — L'ambasciata d'Italia in Mosca, ha comunicato che la notizia apparsa sul servizio culturale della Tass in data 10 dicembre 1984, a detta dell'agenzia stessa, non aveva carattere di assoluta certezza e che essa non poteva essere attualmente verificata.

L'ambasciata d'Italia in Mosca ha pertanto nuovamente contattato, su espressa istruzione di questo Ministero, il responsabile organismo Goskino, il quale ha ribadito di non essere al corrente della notizia apparsa sulla Tass-Novosti del 17 gennaio 1985 circa il ritrovamento in Ucraina del film medesimo e di non sapere da quale fonte essa sia stata desunta.

L'ambasciata ha pertanto comunicato di non essere in grado di esperire alcuna ulteriore ricerca in proposito.

È pertanto giunta recentemente la notizia che la Associazione italiana per le ricerche di storia del cinema ha nei propri archivi copia del film in argomento e che essa pertanto è a disposizione di enti pubblici che ne facciano richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: CORTI.

SANNELLA E RIDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

la divisione riparazioni navali della Fincantieri, da tempo è attraversata da una crisi produttiva di notevole portata i cui effetti si traducono: in una sottoutilizzazione dei cantieri di riparazione, in migliaia di lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni e nella sostanziale emarginazione della nostra cantieristica navale dai mercati internazionali;

i dirigenti della Fincantieri sostengono che le cause fondamentali della crisi sono da ricercare nei bassissimi carichi di lavoro e nella bassa competitività dei cantieri navali rispetto alla migliore concorrenza straniera —:

se risulta vero che le autorità italiane, alcuni mesi fa, hanno opposto un sostanziale veto alla realizzazione di un vantaggioso accordo commerciale per le riparazioni di naviglio di bandiera sovietica;

se tale scelta non è in netta contraddizione con la necessità di portare a pareggio il deficit della bilancia dei pagamenti con l'URSS;

se risulta vero che altri Stati e qualche imprenditore privato italiano, soggetti agli stessi vincoli internazionali, hanno invece acquisito la commessa sovietica;

se non ritiene assurdo e incomprensibile perdere le opportunità e le occasioni di lavoro che si presentano, specialmente quando interessano settori in crisi come la cantieristica navale. (4-08529)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione non ha mai opposto alcun veto alla realizzazione di accordi commerciali per le riparazioni di naviglio di bandiera sovietica.*

La flotta dell'URSS è sempre stata, infatti, un committente importante per i cantieri riparatori della Fincantieri, a riprova della continuità dei rapporti commerciali, lo stabilimento arsenale triestino San Marco di Trieste ha eseguito, nel primo quadrimestre del 1985, lavori su navi russe per un valore di oltre quattro miliardi di

lire. Rapporti commerciali con l'URSS sono intrattenuti per altro anche da un cantiere privato, la società SMEB di Messina.

È da aggiungere, infine, che, in generale, i cantieri riparatori italiani scontano l'accanita concorrenza degli altri cantieri del Mediterraneo e gli effetti negativi della caduta dei traffici gravitanti su questo bacino.

Il Ministro della marina mercantile: CARTA.

SCARAMUCCI GUAITINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra — reversibilità, posizione n. 5363 — intestata alla signora Bicchi Teresa, nata a Montecastello di Bivio il 28 dicembre 1928 collaterale maggiorenne inabile di Bicchi Lucurgo, ruolo d'iscrizione n. 5288773, morto il 25 febbraio 1964. (4-09523)

RISPOSTA. — *La signora Teresa Bicchi, in data 20 febbraio 1982, ha presentato istanza alla direzione provinciale del Tesoro di Perugia, al fine di ottenere, quale collaterale del caduto Ferdinando Bicchi, la devoluzione del trattamento pensionistico di guerra, già goduto dal padre Licurgo Bicchi, deceduto il 25 febbraio 1965.*

Da informazioni assunte è risultato che la citata direzione provinciale, in data 16 dicembre 1983, con determinazione direttoriale n. 27186, regolarmente notificata il 9 febbraio 1984, ha respinto l'istanza stessa, in quanto l'interessata, sottoposta ai prescritti accertamenti sanitari, non è stata riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SCARAMUCCI GUAITINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra posizione n. 297814 intestata al signor Beccafichi Pio nato a Umbertide (Perugia) il 17 dicembre 1922 e residente a Umbertide (Perugia) via Alcide De Gasperi, n. 8.

(4-09692)

RISPOSTA. — *Con determinazione in data 11 luglio 1985, n. 3545801, è stato liquidato a favore del signor Beccafichi assegno temporaneo di ottava categoria per quattro anni, a decorrere dal 1° dicembre 1979, per la infermità: lievi esiti di pleurite basale destra di sospetta natura specifica, mentre, nel contempo, sono stati disposti, al fine del rinnovo dell'assegno, accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Firenze.*

Detto provvedimento, inviato al comitato di liquidazione per le pensioni di guerra per la prescritta approvazione, sarà successivamente trasmesso con il relativo ruolo di iscrizione alla direzione provinciale del Tesoro di Perugia, per il pagamento degli assegni all'interessato.

Al riguardo, va per altro precisato che il provvedimento di cui trattasi è stato emesso in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1978, n. 915, in quanto il relativo fascicolo degli atti si trova presso la Corte dei conti per la trattazione del ricorso n. 681611, prodotto dall'interessato avverso il decreto ministeriale del 26 ottobre 1965, n. 3146287, con il quale venne liquidata indennità una volta tanto per la infermità: lievi esiti di pleurite basale destra.

Da notizie assunte, nelle vie brevi, presso la citata Corte è risultato che, per la definizione del ricorso stesso, in data 22 febbraio 1982, è stato chiesto un parere al collegio medico legale.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

SERVELLO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritiene di intervenire presso la sede provinciale INPS di Milano per richiamare l'attenzione di quella Direzione sulla necessità di fornire tempestivamente ai pensionati precise informazioni sui motivi che hanno determinato l'adozione di eventuali provvedimenti nei loro confronti. Per limitare l'esemplificazione,

cita soltanto un caso: al signor Malgieri Alfonso — titolare di pensione di invalidità dal 1° gennaio 1973 (certificato n. 60034298) — è stata sospesa la corresponsione della stessa a partire dal 1° gennaio del corrente anno, senza che, fino ad oggi, sia stata fatta all'interessato alcuna comunicazione circa i motivi che hanno indotto l'istituto ad adottare il provvedimento.

Premesso che: il Malgieri ha lavorato fino al mese di novembre 1983; in quell'anno ha percepito un reddito complessivo, come attesta una dichiarazione del datore di lavoro, di lire 10.210.000; dal novembre 1983 non ha più svolto alcuna attività lavorativa; si chiede al Ministro che oltre alle precisazioni circa i motivi del provvedimento accerti se sussistano le condizioni per il ripristino dell'assegno pensionistico nei confronti di persona che, ormai, non ha altra fonte di reddito.

(4-10157)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che, nel caso, da ritenersi per altro eccezionale, della sospensione del pagamento della pensione al signor Alfonso Malgieri, è stato erroneamente immesso, nell'archivio magnetico dei dati reddituali, un importo superiore ai limiti previsti dalla legge n. 638 del 1983. Da ciò è automaticamente scaturita la sospensione della pensione.*

Rilevata, tuttavia, in sede di revisione, l'erronea acquisizione dei dati di cui trattasi, la sede INPS di Milano ha subito provveduto alla emissione di un assegno circolare, a favore dell'interessato, relativo al periodo febbraio-luglio 1985 durante il quale le rate di pensione erano rimaste sospese.

L'istituto ha comunicato, altresì, che, a partire dal 1° agosto 1985 la pensione del signor Malgieri, comprensiva degli aumenti di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 1985, è stata regolarmente messa in pagamento presso l'ufficio postale di Legnano.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

SODANO. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

la situazione di progressivo deterioramento delle condizioni assistenziali del policlinico Umberto I di Roma, già denunciato da tempo dall'opinione pubblica, ha condotto ad una inchiesta della magistratura su presunte irregolarità amministrative che coinvolgerebbero il rettore e numerosi cattedratici della facoltà di medicina della « Sapienza »;

l'eco di queste notizie divulgate dalla stampa, indipendentemente dall'esito delle indagini della magistratura su fatti specifici, rischiano di distorcere l'immagine stessa dell'università e la sua capacità di erogare attività assistenziale qualificata, ponendo inoltre il problema di una definizione legislativa dell'assistenza da parte del personale universitario;

vi sono obiettive difficoltà di ordine strutturale, normativo ed economico che gravano sulla possibilità di una soluzione dei problemi del policlinico Umberto I, legati anche alla massa di studenti che grava in modo sproporzionato sulla facoltà di medicina dell'università la « Sapienza » nei confronti delle altre facoltà mediche di Roma e delle altre città;

il Parlamento ha riconosciuto la necessità di interventi straordinari per Roma Capitale —:

quali interventi normativi e di supporto intendano adottare a favore della università la « Sapienza » e della sua facoltà di medicina, le cui esigenze sono state troppo a lungo disattese, e se intendano intervenire sulla programmazione del numero degli studenti di medicina, così come già richiesto dal partito socialista italiano. (4-09191)

RISPOSTA. — *La situazione del policlinico Umberto I dell'università La Sapienza di Roma è stata ampiamente illustrata al Senato della Repubblica, nella seduta del 24 settembre 1985, in occasione dello svolgi-*

mento dell'interpellanza n. 2-00307, come si rileva dal Resoconto sommario in pari data dello stesso Senato.

Nel rinviare, pertanto, a quanto in dettaglio già precisato in quella sede, si conferma che questo Ministero segue, con la dovuta attenzione, i problemi segnalati e che, nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, resta impegnato per la loro sollecita e soddisfacente soluzione.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza degli ostacoli che ulteriormente ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra contraddistinta con il numero di posizione istruttoria 1498905/D ed intestata a Giacinto Di Iorio, nato a Palena il 29 settembre 1916 e residente in Casoli (Chieti), atteso che lo stesso, fin dal 3 ottobre 1984, su richiesta della procura generale della Corte dei conti, è stato sottoposto a visita da parte del collegio medico legale del Ministero della difesa. (4-10787)

RISPOSTA. — *Il signor Giacinto Di Iorio, contro i provvedimenti di diniego di trattamento pensionistico di guerra, a suo tempo adottati da questa Amministrazione, ha presentato presso la Corte dei conti i ricorsi giurisdizionali n. 713410, n. 756990, n. 848872 e n. 849084, per la cui definizione è stato richiesto il parere al collegio medico-legale.*

Da notizie assunte nelle vie brevi, è risultato che il collegio medico-legale ha già trasmesso a detta magistratura il verbale relativo alla visita collegiale, cui è stato sottoposto il signor Di Iorio, e che i suddetti ricorsi sono in attesa di definizione.

Si assicura, comunque, l'interrogante che, appena la citata magistratura definirà i gravami di cui trattasi, questa Amministrazione adotterà gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TAMINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

i risultati di una indagine statistica di democrazia proletaria che ha analizzato gli incrementi sui prezzi di copertina dei testi scolastici negli ultimi anni hanno provato che i suddetti aumenti in percentuale per quel che riguarda il raffronto fra l'anno scolastico 1984-1985 e 1985-1986, superano abbondantemente il 15 per cento e risultano ingiustificati e vistosamente sproporzionati, considerando che sono generi di così largo consumo —:

se i competenti ministri siano a conoscenza di questi aumenti ai danni degli utenti di un pubblico servizio e in caso affermativo quali provvedimenti si intendano intraprendere. (4-10785)

RISPOSTA. — *Le preoccupazioni espresse, in ordine agli incrementi registrati nei prezzi dei libri di testo, sono certamente comprensibili ed investono un problema ben presente all'attenzione di questo Ministero.*

Al riguardo, si deve, comunque, premettere che la possibilità di intervenire direttamente presso gli operatori del settore, per una regolamentazione della materia, esula dalla competenza dell'amministrazione scolastica che, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 719 del 1964, può determinare — d'intesa con il Ministero dell'industria — soltanto i prezzi dei libri da destinare, con spesa a carico dello Stato, agli alunni delle scuole elementari.

Tuttavia, questo Ministero, pur nel rispetto dovuto all'autonomia del collegio dei docenti — al quale la scelta dei testi scolastici è espressamente attribuita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 — non ha mancato, attraverso l'emanazione di circolari annuali, di richiamare la particolare attenzione sull'esigenza che l'onere per i testi in parola non risulti troppo gravoso per le famiglie e che sia, comunque, adeguatamente contenuto adottando gli accorgimenti più idonei al riguardo.

Raccomandazioni in tal senso sono contenute anche nella circolare ministeriale del 20 novembre 1984, n. 350, con la quale, a partire dall'anno scolastico 1985/86, viene regolata, in via permanente, l'adozione dei libri di testo per le scuole ed istituti di istruzione secondaria.

Con tale circolare si è, tra l'altro, posto l'accento sulla opportunità, già rappresentata per il passato, che non si proceda a nuove adozioni di libri nelle stesse classi per almeno un triennio; si è altresì suggerito che, limitatamente ai libri di carattere sussidiario, i consigli di istituto, nell'esercizio dei poteri loro attribuiti dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416, dispongano eventualmente l'acquisto delle copie ritenute necessarie e le mettano a disposizione degli allievi nel corso dell'anno scolastico.

Si intende, ovviamente, che nella materia di cui trattasi, il Ministero non può che limitarsi a richiamare le disposizioni vigenti e ad integrarle con inviti ed indicazioni di massima che non ledano, in ogni caso, il principio della libertà di insegnamento.

Il Ministro della pubblica istruzione: FALCUCCI.

TOMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra del signor Spadaro Patanè Angelo, nato a Catania e domiciliato a Valmontone. In data 22 dicembre 1982 è stato già firmato il decreto di accoglimento di liquidazione della pensione, ma alla data odierna questa non è stata ancora corrisposta. La pratica ha posizione n. 45471, posizione istruttoria n. 1461062/D, decreto n. 6701 RI-GE. (4-08492)

RISPOSTA. — *Al signor Angelo Spadaro Patanè è stata concessa, con decreto ministeriale n. 6701/RI-GE del 22 dicembre 1982, la pensione di guerra di seconda categoria, a vita, con assegno di cumulo, pari ai tre decimi della differenza tra la prima e seconda categoria, a decorrere dal 1° gennaio 1979.*

Il relativo ruolo di variazione è stato trasmesso, con elenco del 9 giugno 1983, n. 55, alla competente direzione provinciale del tesoro di Roma per l'esecuzione.

Detta direzione provinciale ha comunicato che, a decorrere dal mese di agosto 1985, è stato disposto l'aggiornamento della partita di pensione di cui trattasi, provvedendo, altresì, alla regolarizzazione dei ratei di pensione pregressi.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TOMA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

i motivi che ostacolano la definizione della pratica di pensione di guerra di Tarantino Giuseppe, nato a Copertino (Lecce) il 19 marzo 1912. La pratica si trova presso la Corte dei conti e n. di decreto ministeriale 02729 RI.GE.

(4-09636)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 1624493/D, concernente il signor Giuseppe Tarantino, risulta definita sia in sede amministrativa sia in sede contenziosa.

Infatti, con determinazione direttoriale del 16 maggio 1972, n. 2497606/Z, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per non riscontrato aggravamento dei pregressi esiti di congelamento ai piedi, affezione, questa, a suo tempo non ammessa a pensione, perché giudicata non classificabile.

Contro tale provvedimento, il signor Tarantino presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico, al Ministro del tesoro, assunto a protocollo con il n. 4149. In sede di revisione della pratica non emersero, però, elementi idonei alla modifica del provvedimento impugnato.

Detto gravame, quindi, fu respinto con decreto ministeriale del 15 gennaio 1976, n. 02729/RI-GE, cui accenna l'interrogante, decreto che fu regolarmente notificato alla parte il 10 febbraio 1976.

Definita così la pratica, i relativi atti furono trasmessi, a seguito di richiesta pervenuta il 6 giugno 1981, alla Procura generale della Corte dei conti. E ciò in quanto, contro la determinazione direttoriale in questione, il signor Tarantino aveva presentato anche ricorso giurisdizionale n. 853552, ricorso che, con decisione del 3 novembre 1983, n. 277920, fu respinto dalla Corte dei conti, perché giuridicamente infondato.

Dopo tale data, non risulta che il signor Tarantino abbia avanzato una qualsiasi altra richiesta e, pertanto, allo stato attuale degli atti, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, nei riguardi del predetto interessato, da parte di questa Amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TOMA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere qual è la situazione e i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra dell'ex militare Fasano Vito, nato a Surbo (Lecce) il 12 aprile 1924. La pratica ha posizione n. 204578.

(4-10665)

RISPOSTA. — Il signor Fasano ha presentato alla Corte dei conti il ricorso giurisdizionale n. 827604 contro il decreto ministeriale del 15 febbraio 1971, n. 2457904, con il quale veniva negato ulteriore trattamento pensionistico per non riscontrato aggravamento della infermità: esiti di pleurite basale sinistra.

A seguito della segnalazione fatta pervenire dalla Procura generale di detta magistratura, questa Amministrazione ha effettuato il riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Vito Fasano, conclusosi negativamente.

Da notizie assunte, nelle vie brevi, presso la citata magistratura è risultato che il suddetto gravame non è stato ancora assegnato al magistrato per la trattazione.

Si assicura, comunque, l'interrogante che, appena la Corte dei conti avrà definito il ricorso, questa Amministrazione adotterà

gli eventuali provvedimenti di competenza, anche in relazione alla ulteriore domanda di aggravamento prodotta dall'interessato il 17 maggio 1975, a seguito della quale il signor Fasano è stato sottoposto, per altro con esito sfavorevole, a nuovi accertamenti sanitari.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TREMAGLIA. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere lo stato attuale del ricorso per pensione di guerra n. 789269 proposto dal signor Caioni Americo nato il 28 luglio 1925. (4-09865)

RISPOSTA. — Al signor Americo Caioni, con decreto ministeriale n. 033931 venne concessa indennità per una volta tanto, pari ad una annualità della pensione di ottava categoria, per le infermità denunciate.

Contro tale provvedimento l'interessato presentò ricorso giurisdizionale n. 789269, tuttora pendente presso la Corte dei conti.

Da informazioni assunte, nelle vie brevi, presso la Procura generale della citata Corte è risultato che, a seguito di ordinanza del magistrato, gli atti concernenti il signor Caioni sono stati inviati, in data 1° agosto 1984, al collegio medico-legale per un conclusivo parere in ordine alla classificazione delle infermità denunciate.

Si assicura l'interrogante che appena la Corte dei conti avrà deciso in ordine al gravame di cui trattasi, questa Amministrazione adotterà gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di vecchiaia intestata a Jannello Eleonora fu Pietro, nata il 2 febbraio 1929 a Santi Cosma e Damiano (Latina), attualmente residente in Gran Bretagna. (4-10750)

RISPOSTA. — Alla propria sede provinciale di Latina non è pervenuta la domanda di pensione a favore della signora Eleonora Jannello, attualmente residente in Gran Bretagna.

L'istituto ha, altresì, precisato che non risultando in istruttoria alcuna pratica intestata alla predetta neppure presso la sede regionale, è necessario, per poter ulteriormente procedere all'accertamento del diritto alla prestazione da parte dell'interessata, conoscere le località italiane presso le quali la stessa ha prestato attività lavorativa dipendente, oppure la sede alla quale sono stati trasmessi i formulari di collegamento da parte dell'organismo assicuratore estero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — Per conoscere lo stato attuale della domanda di prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali inoltrata alla sede provinciale di Benevento dell'INPS, in data 30 novembre 1984, dal signor Zullo Ciriaco, nato l'11 aprile 1917, residente in Argentina. (4-10751)

RISPOSTA. — L'INPS ha comunicato che la domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei versamenti previdenziali presentata dal signor Ciriaco Zullo, è stata respinta dalla propria sede provinciale di Benevento per mancanza dei requisiti contributivi.

Il signor Zullo, infatti, può far valere, per il periodo 1935-1949, solo 408 giornate di lavoro agricolo in luogo delle 520 richieste per l'autorizzazione in questione.

L'istituto ha, inoltre, precisato che il servizio militare non può essere considerato utile ai fini del conseguimento del diritto in parola e che avverso il provvedimento della predetta sede risulta proposto ricorso al Comitato speciale fondo pensioni lavoratori dipendenti, a tutt'oggi non ancora definito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di vecchiaia della signora Frabotta Irma nata a Rionero Sannitico (Campobasso) il 4 settembre 1927, attualmente residente in Gran Bretagna. (4-10760)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che presso le proprie sedi provinciali di Campobasso e di Isernia non risulta presentata alcuna domanda di pensione a favore della signora Irma Frabotta, attualmente residente in Gran Bretagna.*

L'istituto ha, altresì, precisato che, per poter procedere ad ulteriori accertamenti, per la verifica del diritto alla prestazione in questione da parte dell'interessata, è necessario conoscere le località italiane dove la stessa ha prestato attività lavorativa, oppure la sede alla quale sono stati trasmessi i formulari di collegamento da parte dell'organismo assicuratore estero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica di pensione di vecchiaia del signor Capretta Raffaele nato a Rionero Sannitico (Campobasso) il 3 luglio 1924, attualmente residente in Gran Bretagna. (4-10761)

RISPOSTA. — *L'INPS ha comunicato che presso le proprie sedi provinciali di Campobasso e di Isernia non risulta presentata alcuna domanda di pensione a favore del signor Raffaele Capretta, attualmente residente in Gran Bretagna.*

L'istituto ha, altresì, precisato che, per poter procedere ad ulteriori accertamenti, per la verifica del diritto alla prestazione in questione da parte dell'interessato, è necessario conoscere le località italiane dove lo stesso ha prestato attività lavorativa, oppure la sede alla quale sono stati trasmessi i formulari di collegamento da parte dell'organismo assicuratore estero.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che

il signor Pasinato Giovanni nato il 5 maggio 1910, residente in Argentina, ha fatto domanda di pensione nel 1974;

dopo varie peripezie, detta domanda risultava definita nel 1975 e messa in pagamento all'estero;

nell'agosto del 1981, a causa di un nuovo formulario di collegamento con la liquidazione della pensione argentina, venivano sospesi i pagamenti fino a riliquidazione della pensione da parte della sede INPS di Udine, avvenuta nel febbraio del 1983;

pertanto l'INPS di Vicenza predispose gli atti necessari per il pagamento degli arretrati e della nuova pensione;

nel frattempo l'agenzia consolare di San Ferdinando (Buenos Aires), con nota n. 289 dell'8 febbraio 1978 comunicava che l'interessato aveva cambiato domicilio senza lasciare il nuovo indirizzo, comunicazione rettificata dal vice consolato italiano di San Isidro con telexpresso n. 130 del 5 aprile 1983 diretto alla sede centrale dell'INPS dando il nuovo recapito del Pasinato Giovanni in Calle Darwin 266-1636 La Lucila (Buenos Aires) nel contesto sollecitando il ripristino dei pagamenti;

ad una precedente interrogazione a risposta scritta del 20 settembre 1984 (n. 4-05590) il ministro rispondeva che la pensione al Pasinato era stata sospesa in mancanza del nuovo indirizzo —:

quando il signor Pasinato Giovanni, nato il 5 marzo 1910, certificato di pensione n. 6386058 VO/S potrà, a più di 10 anni dalla domanda, ricevere di nuovo e con regolarità la sua pensione di vecchiaia. (4-10770)

RISPOSTA. — *L'INPS ha precisato che, a seguito della comunicazione da parte del vice consolato d'Italia in San Isidoro (Argentina) del nuovo indirizzo del signor Gio-*

vanni Pasinato, la pensione, di cui il medesimo è titolare, è stata posta nuovamente in pagamento e che le spettanze maturate dal febbraio 1982 al gennaio dell'anno 1985, sono state messe a disposizione dell'interessato già dal mese di giugno 1985, con apposito mandato per il tramite della Banca commerciale italiana.

Le rate relative all'attuale anno sono state, altresì, corrisposte con la periodicità relativa al secondo quadrimestre e i rispettivi assegni, pertanto, sono stati emessi nella seconda decade del mese di luglio 1985.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TREMAGLIA. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere lo stato della pratica di pensione in convenzione internazionale del signor Bettin Oreste nato a Padova il 13 dicembre 1917 attualmente residente in Argentina.

(4-11062)

RISPOSTA. — L'INPS ha comunicato che la pensione spettante al signor Oreste Bettin verrà liquidata appena l'interessato avrà restituito alla competente sede regionale dell'istituto per il Veneto la dichiarazione richiestagli nel mese di settembre 1985 in merito alla scelta della decorrenza della pensione stessa, ai sensi della legge n. 155 del 1981, nonché la dichiarazione concernente le detrazioni di imposta.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

TRINGALI. — Al Ministro del lavoro e previdenza sociale. — Per conoscere —

premesso che i titolari di due pensioni INPS, pensione diretta e pensione di reversibilità, da oltre due anni ricevono in pagamento una sola pensione integrata al trattamento minimo —

quali provvedimenti urgenti intende prendere al fine di indurre i competenti

uffici della Direzione generale dell'INPS a fornire alle sedi provinciali dell'Istituto, e segnatamente alla sede di Catania, i programmi tecnici necessari a poter ricostituire in percentuale una delle due pensioni in godimento dei predetti titolari di due pensioni. (4-10455)

RISPOSTA. — Allo stato attuale della legislazione l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni erogate dall'assicurazione generale obbligatoria e dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi è disciplinata dalla legge n. 638 del 1983, la quale stabilisce che il relativo diritto è subordinato alla condizione che l'interessato non possieda redditi propri assoggettabili all'IRPEF per un importo superiore a determinati limiti ed, inoltre, che, qualora i predetti limiti non siano superati, l'integrazione, nel caso di concorso di due o più prestazioni, spetta una volta sola ed individualmente quella sulla quale, a seconda dei casi, la stessa debba essere corrisposta.

Nel caso prospettato dall'interrogante, l'integrazione al trattamento minimo è riconosciuta solo sulla pensione diretta; quella ai superstiti, determinata in misura percentuale su quanto goduto o già spettante al titolare in base ai contributi versati, qualora risulti d'importo inferiore al minimo, è perequata con il sistema previsto per i trattamenti minimi.

In proposito si ritiene, per altro, opportuno sottolineare che, dal maggio dell'anno 1984, il sistema di perequazione è stato unificato per tutti i tipi di pensione, in applicazione della legge n. 730 del 1983.

Ciò premesso l'INPS ha fatto presente che le attuali procedure di liquidazione delle pensioni consentono la determinazione delle medesime ogni qual volta il diritto all'integrazione al minimo spetti sulla pensione stessa e che, ferma restando la possibilità per le sedi dell'ente di procedere all'erogazione di acconti, possono, altresì, essere definite le pensioni per le quali l'importo complessivo delle prestazioni risulti non superiore a quello effettivamente spettante, come contenuto nelle istruzioni for-

nite dall'istituto alle sedi periferiche con apposita circolare del mese di marzo 1985.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

VALENSISE. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere se sia stata definita la procedura relativa al ricorso proposto dal signor Francesco Madotta, nato a Cosenza il 22 marzo 1907 recante il numero 0282111/RI-GE, il cui provvedimento conclusivo del Ministero emesso nel 1983 non è mai stato notificato all'interessato, come da dichiarazione scritta rilasciata dal sindaco di Cosenza, perché mai pervenuto a quel comune. (4-09154)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Francesco Madotta è stata emessa la determinazione del 25 luglio 1979, n. 2642071/Z, con la quale al medesimo è stato negato il diritto al trattamento pensionistico in quanto l'infermità lieve ematuria, da cui il medesimo è affetto, per altro non classificabile, è stata ritenuta non dipendente da causa di guerra.

Con decreto ministeriale del 9 aprile 1983, n. 028211/RI-GE, è stato respinto il ricorso gerarchico avanzato dall'interessato contro la suddetta determinazione.

Quest'ultimo provvedimento è stato inviato, in data 12 aprile 1983, al comune di Cosenza per la notificazione all'interessato, ma non risulta pervenuto a destinazione, come da dichiarazione di quel sindaco in data 29 febbraio 1984.

Pertanto, altra copia del decreto stesso è stata inviata il 21 gennaio 1985 al comune di Cosenza, che ha provveduto alla relativa notificazione in data 15 febbraio 1985.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RAVAGLIA.

VALENSISE E MUSCARDINI PALLI. — Al Ministro della sanità. — Per sapere se non ritenga giusto caldeggiare l'ingresso di un rappresentante della FEDERSPEV nel comitato direttivo dell'ENPAM. (4-10496)

RISPOSTA. — Il comitato direttivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), in base allo statuto dello stesso — approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 931 del 1959, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 1971 — è composto, oltre che dal presidente e dal vice-presidente, da dieci consiglieri eletti dal Consiglio nazionale e da altri cinque nominati rispettivamente: uno dal Ministero del lavoro e previdenza sociale, un altro dal Ministero della sanità e gli ultimi tre, di cui due specificatamente esperti in materia previdenziale, dal comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Premesso quanto sopra, si precisa che — ferma restando l'attuale disciplina legislativa — per cambiare la composizione dell'organismo in questione, si deve fare ricorso all'ordinaria procedura di modifica delle norme statutarie e che tale capacità di modifica è affidata all'autonomia normativa dell'ente stesso.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DE MICHELIS.

ZOPPETTI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere:

quali sono i motivi per cui il ricorso per pensione di guerra n. 750004/229 presentato dal signor Imbasciani Francesco, nato il 21 gennaio 1915 e residente a Lodi (Milano) non sia ancora arrivato al termine;

quali misure intenda prendere allo scopo di superare eventuali difficoltà burocratiche, tenuto conto che l'interessato ha trasmesso tutta la documentazione richiesta il 13 luglio 1982 dal collegio medico legale della Corte dei conti, senza avere più alcun riscontro. (4-09592)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra del signor Francesco Imbasciani è stata definita con decreto ministeriale in

data 4 marzo 1968, con il quale fu negato all'interessato diritto di trattamento pensionistico di guerra.

Contro tale decreto il signor Imbasciani ha presentato ricorso giurisdizionale n. 750005 presso la Corte dei conti.

Da notizie assunte, nelle vie brevi, presso la citata magistratura, è risultato che gli atti sono stati inviati al collegio medico legale per un conclusivo parere tecnico-sanitario.

Si assicura l'interrogante che, appena la Corte dei conti avrà deciso in ordine al gravame di cui trattasi, questa Amministrazione adotterà gli eventuali provvedimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato per
il tesoro: RAVAGLIA.